RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO A DVE LIBRETTI.

Vno de' quali s'intitola.

Risposta di vn Dottôre di Theologia, ad vna lettera scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. publicate contra li Signori Veneziani.

Et l'altro,

Trattato, & resoluzione sopra la validità delle Scommiche di Gio. Gersone Theologo, & Cancellier Parigino, tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà in opuscoli due.

IN FIRENZE.

Appresso Volcmar Timan Germano. 1606.

Con licenzia de' Superiori.

RISPOSTA DEL CARDINALE Bellarmino, a vna lettera senza nome di Autore.

Sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo Quinto, publicate contro li Signori Veneziani.

Vesta nuoua licenza di stampare libretti in Venezia senza nomi di Autori, senza licenza del Superiore Ecclesiastico, senza notare il tempo, e luogo della Stampa, è vn segno manifesto, che la disubbidiẽza va crescẽdo con euidente pericolo della Fede. Perche il sacro Concilio generale Tridentino non per altro ha ordinato nella Sessione 4. che non si possino stampare libri di cose Sacre senza nomi di Autore, & approuati prima dall'Ordinario, sotto pena di Scomunica, & l'approuatione si vegga nel principio del Libro, se nõ per chiuder la porta all'heresie, lequali per via di simili libretti sogliono introdursi nelle Città, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Veneziano non si stima più l'autorità del sacro Concilio nella Scomunica da esso minacciata, nè il pericolo dell'heresie, & che ogni giorno vengano fuora libretti pieni di errori senza nome di chi li hà cõposti, & senza nessuna approuazione: che si può giudicare altro, se nõ che in breue sia quella Città, senza accorgersene, per trouarsi infetta della peste dell'heresia, la quale non solo è perniziosa alle anime, alle quali toglie il fondamento della salute; mà anco è la perturbazione, & rouina delli stati? Ma già che io non posso a tanto male porgere più efficace rimedio, non lascierò di fare quel poco che posso, con refutare simili libretti quando mi venghino alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, & doue nõn arriuerà vna risposta, arriuerà l'altra, & con l'istesso Spirito di santa charità procureremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'Omnipotente Dio, che con occhi di misericordia risguardi quelli, che per giusto suo giudizio cominciano a mostrarsi di essere dati in senso reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che si intitola Dottore di Theologia, & risponde, ò finge di rispondere ad vn suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimandato, se le Censure pubblicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Veneziani fussero valide, ò inualide, & se non ostante simili censure potesse nella sua Chiesa celebrare le Messe, & ministrare i Sacramenti, come prima faceua. La

riſpoſta ſua è, che le ſuddette cenſure ſono inualide, & nulle; & che ſēza ſcrupulo poſſano i Sacerdoti in Venezia, & nel reſto dello ſtato celebrare le Meſſe, & i diuini officij, & miniſtrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta queſta materia ad otto propoſizioni. Noi dunque proporremo fedelmente le ſue propoſizioni, & a ciaſcheduna aggiugneremo la riſpoſta, & laſcieremo che gl'huomini giudizioſi cōſiderino, ſe queſto Theologo è Dottore, o ſeduttore: & acciò non ſi poſſa lamentare, che habbiamo tralaſciato alcuna coſa, metteremo le ſue parole.

PRIMA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

„ LA poteſtà, che hanno i Principi ſecolari, anzi l'iſteſſo Sommo
„ Pontefice, come principe temporale di Stati, & Prouincie che
„ poſſiede é loro conceſſa immediatamente da Dio ſenza alcuna ecce-
„ zione. Per intelligenza, & chiarezza di queſta propoſizione deueſi
„ auuertire, che de iure gentium è ſtato introdotto il dominio, & la ſer
„ uitù; il comandare del Principe, & l'obbedire del ſuddito in quattro
„ modi, cioè per elezzione, per heredità, per donazione, ò iure belli; in
„ maniera che tutti quei Principi, che in vno di queſti quattro modi ſo
„ no ſtati, ò ſono oggi collocati nel trono del Principato, ſono giuſti
„ & legittimi Signori. Queſti dico, che hanno l'autorità da Dio di co
„ mandare, di far leggi, di eſſigere il tributo, di giudicare, di gaſtigare
„ i ſuoi ſudditi ſenza alcuna eccezzione.

RISPOSTA.

QVeſta prima propoſizione contiene duoi chiariſsimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il ſecondo in quella, ſenza eccezzione. Et per dire prima del ſecondo, che è più chiaro: ſe quella parola, ſenza eccezzione, s'intenda ſenza eccettione di ſudditi è erronea, perche ſopra de'Cherici non hanno poteſtà i Principi ſecolari, eſſendo che ſono eſenti, almeno de iure humano, ſecondo tutti li Autori Cattolici, ſe bene come diremo appreſſo, ſono eſenti anco de iure diuino. Se s'intende ſenza eccezzione di poteſtà, è propoſizione heretica, perche non ci è poteſtà di Principe neſſuno Chriſtiano, che non ſia ſottopoſta alla poteſtà del Vicario di Chriſto in qualche modo: poiche il Vicario di Chriſto è Paſtore vniuerſale, & capo di tutti li Chriſtiani, ò Principi, ò priuati che ſiano. Se s'intende ſenza eccezzione, de negozij, & caſi, è propoſizione ſimilmente heretica, perche, ſecondo le Scritture ſante, & i ſacri Concilij, i negozij ſpiri-

A 3 tuali

tuali non sottoposti a' Laici, mà solo alli Ecclesiastici, & in questo so-
no concordi tutti li Dottori, così Teologi, come Canonisti. Mà
veniamo alla parola immediatamente. Questa parola può intendersi
in due modi, primo che i Principi, in quanto Superiori hanno imme
diatamente da Dio potestà di comandare a' loro sudditi, cioè che
il commandamento dell'obbedienza sia immediatamente da Dio, &
questo, è vero, & nessuno l'hà mai negato, essendo che non saria Su-
periore, se non potesse comandare, & non saria suddito, se non fus-
se obligato ad obbedire: & così comanda Dio nelle Scritture sacre,
& l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obbedisca al suo Su
periore. Secondo che i Principi secolari habbiano da Dio imme-
diatamente per sudditi questi ò quei popoli, come per esempio il
Rè Christianissimo li Franzesi, il Rè Cattolico li Spagnuoli, la Re-
publica di Venezia i Veneziani, & per cōseguenza habbiano potestà
sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore
istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole a confessarlo. Per-
che dichiarando la sua proposizione dice, che in quattro modi s'ac
quistano i Principati, per elezzione, per heredità, per donazione, e iu
re belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non
sono diuini, ma humani, & se mediante questi titoli l'huomo acquista
dominio, & potestà sopra di questi ò di quei popoli, dunque non hà
tal potestà da Dio immediatamente: ma mediante la elezzione co-
me l'Imperatore & il Rè di Pollonia, ò mediante la successione here-
ditaria, come li Regi di Spagna & Francia, ò mediante la donazione,
come li Principi feudatarij, ò mediante la giusta guerra, come già
Gottifredo, & altri Signori acquistorno la terra santa. Onde chi do-
mandasse al Re Christianissimo, cō che ragione possiede la Francia,
non direbbe, iure diuino, ma per ragione di successione hereditaria,
e chi dimādasse al Doge di Venezia cō che ragione tiene il suo prin
cipato, non risponderebbe per ragion diuina, ma per elezione huma
na. E questa è la differenza, fra'l Principato Ecclesiastico del Papa, e'
Principati secolari, e politici: che il Papa non solo comanda à tutti
li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li
Superiori comandino a' sudditi; ma perche ha da Dio immediata-
mente tutti li Christiani per sudditi: e se bene il Papa si elegge dalli
Cardinali, nondimeno non ha la potestà da' Cardinali, ma da Dio, il
quale disse a S. Pietro, & in lui alli successori, Pasce oues meas. E que-
sto si dimostra con vna euidētissima ragione; perche il Papa nō può
alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia, ne Città, ne
persona, ne è possibile che sia vero Papa, e non sia Superiore di tutti
li Christiani, e questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Ma
li Regi, e Principi secolari possono perdere i lor sudditi, ò tutti, ò par
te; e

te; e possano loro stessi alienare qualche Città, ò prouincia, e sottoporla ad vn'altro Principe, e cosi non hauere più potestà sopra quel la Città, o prouincia, perche il titolo della loro potestà nō è diuino, ma humano. Similmēte nessuno può sminuire la potestà del sommo Pontefice, o sia il Collegio de Cardinali, o il Concilio generale, o l'istesso Sommo Pontefice, perche la potestà Papale, essendo immediatamente da Dio non è sottoposta alla volontà di creature. Il cōtrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà o da popoli, o da Principi superiori, e tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere: e per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici. Il che tutto auuiene, perche la potestà loro non è da Dio immediatamente, ma da gl'huomini. E se li Principi secolari non hanno potestà da Dio immediatamente sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra de Cherici, i quali sono esenti, come diremo appresso per ragione humana, e diuina. Dunque la proposizione vera sarà questa, i Principi secolari nō hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente, ma mediāte qualche giusto titolo humano, e sopra de' Cherici habitanti ne' loro dominij, non hanno potestà ne diuina, ne humana.

AVTORE.

„ LA dotrina non è mia, è dell'Apostolo Santo Paolo nell' epistola
„ de'Romani nel cap. 13. anzi è dello Spirito santo, che cō la boc
„ ca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse, le parole dell' Aposto-
„ lo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit
„ non est enim potestas nisi à Deo. Questo luogo esponendo S. Gio.
„ Chrisostomo dice. Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges
„ suas non ad hoc induxisse. vt politicas euertat, sed vt ad melius inst i
„ tuat; ostendens quod istæ omnibus imperentur, & monachis, & Sa
„ cerdotibus, nōn solum sæcularibus, id quod statim in initio declarat.
„ Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit etiā si Apostō-
„ lus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue tandem quisquis
„ fueris, Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

RISPOSTA.

L'Autorità di S. Paolo al cap. 13. della Epistola alli Romani, parla della potesta in vniuersale, & insegna, che è diuina ordinazione che il suddito obbedisca al Superiore, mà non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo, che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamēte, come fu quella di Moise, e di Aron & hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediāte la successio

ne, o

ne, o elezzione, o altro titolo humano. Et a quel testimonio, di S. Gio. Chrisost. sopra S. Paolo, rispondo, che quel Santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'autorita di S. Paolo obbedire a' Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene ancó è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che non sono contrarie alle Ecclesiastiche, e sono necessarie per il commercio, che hanno li Ecclesiastici con i laci, perche, come scriue Papa Niccolò all'Imperatore, nel corso delle cose tẽporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia a questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari, sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè Vi rationis, non vi legis. Come per esempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de grani sono obligati li Ecclesiastici a vendere & comperare a quel prezzo tassato: non perche siano obbligati a quella legge, ma perche sono obbligati a vendere, & comperare secondo il prezzo giusto & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe, Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non osserua quel la legge: non per questo può esser chiamato in giudizio, ne punito dal Principe laico, al quale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

AVTORE.

» Laonde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn sommo Sa-
» cerdote, cioè Aron tutta volta nelle cose temporali, & nelle cau
» se, & giudizij rimasero soggetti a Moise loro Principe temporale, co
» me ben proua il Couarruuias.

RISPOSTA

MOise era sommo Sacerdote insieme con Aron, & era per diuina disposizione estraordinaria, maggiore dell' istesso Aron, Et se il Couarruuia dice il cõtrario, noi habbiamo a credere piu alle Scritture, & a' Santi Padri che al Couarruuia, il quale in materia della iurisdizione si è mostro sempre troppo parziale; Nel Salmo 98. si dice apertamente, Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius. cio é, Moise & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Essodo al cap. 40. offerisce Moise a Dio l'incenso, che era principal officio del Sommo Pontefice, E nel Leuitico, al cap. 8. consecrò Moise come Sommo Sacerdote il suo fratello Aron, & li figliuoli dell'istesso Aron fece Sacerdoti, & & offerse il sacrifizio nella loro consecrazione. Onde Filone Hebreo dottissimo nel terzo libro della vita di Moise, nell'vltime parole dice, che Moise fu Pontefice, Re, & Profeta. E S. Gregorio Nazianzeno

in vna

in vna orazione fatta auanti di Gregorio Nysseno, dice che Moise era Sacerdote de Sacerdoti, & Principe de' Principi, & S. Agostino nella questione 23, del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moise & Aron erano Sommi Sacerdoti, & il medesimo torna a dire nel trattato sopra del Salmo 98. come anco S. Hieronimo nel primo libro contra Giouiniano & prima di tutti questi S. Dionisio Areopagita nel cap. 5. della Gierarchia Ecclesiastica, Si che essendo Moise sommo Sacerdote, non è marauiglia, se i Leuiti, che erano li Ecclesiastici di quel tẽpo, gli erano soggetti, come a proprio loro giudice, & capo.

AVTORE

„ ET nella primitiua Chiesa non fu la distinzione del foro. Percioche
„ Giustiniano Imperatore fu il primo, il quale à petizione del ves-
„ couo di Costantinopoli concesse à gli Ecclesiastici, che nelle cause ci
„ uili potessero esser giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedi-
„ to; nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia, che gl'Ecclesiastici
„ siano soggetti al Principe, & alli ministri del Principe temporale, co
„ me chiaramente si legge nella nouella Constitutione 85. di Giustinia
„ no Imperatore.

RISPOSTA

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura & ne' sacri Concilij; per che al tẽpo della primitiua Chiesa S, Paolo dimostra che il Vescouo haueua il suo tribunale, & giudicaua i suoi sudditti Ecclesiastici, come si vede in quelle parole nel 5. cap. della prima epistola a Timoteo Vescouo di Efeso: Aduersus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus. cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accusa contra di vn Prete, se non sia prouata cõ due, ò tre testimonij. E nel Concilio generale Calcedonense, che fu celebrato prima che Giustiniano fusse nato nel Canone 9. si legge cosi Si Clericus, aduersus Clericum habet negotium, non relinquat Episcopum suum, & ad sæcularia iudicia non recurrat. Cioè che li Cherici nelle loro liti non deuono ricorrere, a Giudici secolari, hauendo il suo Vescouo per giudice. Come dũque dice questo nuouo Theologo, che nella primitiua Chiesa non ci era distintione di foro & che Giustiniano fu il primo a permettere, che li Ecclesiastici fussero giudicati da' suoi Prelati? Ma che diremo, che non solo il Concilio Calcedonense, ma anco l'Agathense nel Can. 32. dice; Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem Iudicẽ, Episcopo nõ permittente, pulsare. Et si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat, nec

audeat

audeat criminale negocium in iudicio ſæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartagineſe, ancora più antico, e circa 130. anni prima del tempo di Giuſtiniano, nel Can.9. Item placuit, quiſquis Epiſcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, ſeu Clericorum, ſi derelicto Eccleſiaſtico iudicio, publicis iudiciis purgari voluerit, etiã ſi pro ipſo fuerit prolata ſententia, locũ ſuum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Côcil. Mileuitano, ſimilmente antichiſſimo, come il Cartagineſe nel Can. 19. dice così: Placuit vt quicunq; ab Imperatore cognitionẽ iudiciorũ publicorũ petierit honore proprio priuetur. Ecco quãto ſia falſo, che prima del tempo di Giuſtiniano non ci foſſe diſtinzione di foro. Ma perche Giuſtiniano ſi vſurpò grande autorità in voler giudicar le cauſe degli Eccleſiaſtici, però Menna Patriarca di Coſtantinopoli domandò all'Imperatore, che al meno laſciaſſe alli Veſcoui la cognizione delle cauſe ciuili, e l'Imperatore lo conceſſe. E che ciò ſia vero, che Giuſtiniano ſi vſurpaſſe troppa autorità, ſi vede chiaro, perche non ſolo s'intrometteſſe a far legge ſopra del Clero in coſe tẽporali, ma anco in coſe ſpirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de ſanctiſſimis Epiſcopis, & l'altro, de ſacroſanctis Eccleſiis. E molto più chiaro il Nomocanone di Fotio, e nondimeno tutti li Theologi e Canoniſti, eziandio l'iſteſſo Couarruuias inſegnano, che il giudizio delle coſe ſpirituali, iure diuino, tocca ſolo alli Veſcoui, & al Sommo Pontefice, come ſupremo Giudice. Onde non ſolo prima di Giuſtiniano, ma anco dipoi, i ſacri Concilii prohibiſcono alli Eccleſiaſtici, che non ſi laſcino giudicare da' Giudici ſecolari, come ſi vede nel Côcil. Toletano terzo nel Can. 13. e altri Concilii. Et acciò vegga ogn'vno quanto poco fondamẽto ſi poſſa fare in quella nouella Conſtituzione 83. (non 85. mal citata dall'Autore) di Giuſtiniano, ſi conſideri, che l'iſteſſo Imperatore nell'iſteſſa Conſtituzione dice, che non può il Giudice ſecolare punire vn'Eccleſiaſtico, ſe prima non ſia ſpogliato dal Veſcouo della degnità Clericale. Et vſa quelle parole, prius hunc ſpoliari a Deo amabili Epiſcopo Sacerdotali dignitate, & ita ſub legum fieri manu. Hora ſe l'Eccleſiaſtico non è ſotto la mano delle leggi, cioè non è ſottopoſto alle leggi ſecolari, ſe prima non è dal Veſcouo degradato, come può dal Giudice ſecolare eſſer giudicato, mentre ritiene la degnità Clericale? E nell'iſteſſa Conſtituzione dice l'iſteſſo Imperatore, che le leggi Imperiali non ſi ſdegnano di ſeguitare i ſacri Canoni. Dunque hauendo i ſacri Canoni ordinato, che li Eccleſiaſtici ſiano giudicati da' loro ſuperiori Eccleſiaſtici, come ſi può oſſeruare l'iſteſſa Conſtituzione, che determina il contrario? Aggiungo per vltimo, che tanto è parſo inconueniente queſta determinazione di Giuſtiniano, che Federico Secondo Imperatore reuocò la ſudetta

legge

legge di Giustiniano, & tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constituzione sua: Sane infidelium quorundam,& iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam disciplinam,& sacros Canones statuta sua, confingere cõtra Ecclesiasticas personas,& Ecclesiasticam libertatem. E più al basso; item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat,contra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit Actor a iure suo cadat,& iudicatum non teneat, & index sit tunc iudicandi potestate priuatus. E molto prima di Federigo l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio,doue dichiara il primo Canone del Cõcilio primo e secondo Constantinopolitano, e questo basti quanto all'autorità di Giustiniano.

AVTORE.

NE perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicari potestis, quia ad Dei iuditium reseruamini, come scriue il Gratiano cap. Futuram 12.q.1. si caua da esse che gl'Ecclesiastici non siano soggetti al Principe secolare. Poi che fu questo vn'eccesso di quell'Imperator di mostrarsi verso della Chiesa, & benigno,& pio: mà non già perche così nel vero sentisse. Conciosiacosa che se quello che disse Constantino fusse vero, ne anco gli Ecclesiastici potriano esser giudicati da suoi Prelati,dicendo ad Dei iudicium, reseruamini, il che saria vn grauissimo errore.

RISPOSTA.

GRan lode dà questo Autore a Constantino, poiche per farlo benigno,& pio lo fa bugiardo,dicendo,non già perche così nel vero sentisse. Mà acciò si vegga quanto degne di vn pio Imperatore siano le parole di Constantino traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica al 2.capitolo. Disse Constantino a' Vescoui, Iddio vi ha constituiti Sacerdoti,& vi ha dato potestà di giudicare noi,& però noi da voi giustamente siamo giudicati, mà voi non potete esser giudicati da huomini. Per il che aspettate fra voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello estame: perche voi ci sete dati da Dio, come

Dij, & non è conueniente, che l'huomo giudichi li Dei, mà quel so lo, dal quale è scritto, Dio stet: nella sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari son chiamati Dei rispetto de' popoli, come piu a basso vedremo, così li Sacerdoti sono Dei rispetto de' laici, ancorche siano Principi, come qui dice Cōstantino, e da questo fondamēto raccoglie benissimo questo grāde Imperatore che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, ma gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del Mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non poterli giudicare, mà si bene esser giudicato da loro: quanto più lo doueria confessare con fatti, e con parole il Doge di Venezia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser, giudicati da' loro prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezzo del suo Ministro. Et così quando il Vescouo giudica vn Ecclesiastico inferiore, o il Papa giudica vn Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Così dunque dice Constantino, che li Vesconi, che sono Dei rispetto de' laici, non possono esser giudicati da' laici, che sono huomini, & nō Dei rispetto a' Sacerdoti. Ma che Dio solo ha da giudicare i Vescoui, il che s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati, ma solamente da Dio per mezzo del suo Vicario, che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare, & così disse Dio a Moise, Feci te Deum Pharaonis: ti ho fatto Dio del Re Faraone, acciò lo giudichi, & lo gastighi. Et che sia vero che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vesconi, si vidde nella causa di Ceciliano, Vescouo di Cartagine, che essendo accusato da Donatisti, Constantino nō hebbe ardire di giudicarlo ma lo mandò a Papa Melciade a Roma, & se bene all'vltimo anco, esso Constantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, & con animo di domandare perdono a' Vescoui di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scriuono Ottato Mileuitano nel 1. libro contra Parmeniano, & S. Agostino nell'epistola 48. & nell'epistola 162. & altre molte.

AVTORE.

" SOno dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari de iure diuino,
" soggetti al Principe secolare. Omnis anima potestatibus subli
" mioribus subdita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è ec-
" cettuato dall'vbidiēza che deue à Dio, così niuno è eccettuato dal
" la vbidiēza, che si deue al Principe: perche come soggiugne l'Apo

stolo

„ ſtolo: Omnis poteſtas a Deo eſt. Laonde dal Profeta Dauid i Re-
„ gi, & i Principi ſecolari ſono chiamati Dij. Deus ſtetit in Sina-
„ goga Deorum, in medio autē Deos iudicat. Percioche come eſpli
„ cò il Re Gioſafat nel lib. 2. del Paralip. cap. 19. i Giudici ſecolari,
„ nō hominum, ſed Dei iudicia exercent. Queſto iſteſſo luogo, delli
„ Principi ſecolari parlando, cita Chriſto in San Giouanni nel cap.
„ 10. & conferma che a loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit
„ Deos ad quos ſermo Dei factus eſt, come dottamēte nota il Card.
„ Bellarminio al cap. 3. del libro, che ſcriue de' laicis.

RISPOSTA

SE ſi concludeſſe il contrario, cioè, Non ſono dunque gl'Eccle-ſiaſtici, nè li ſecolari di iure diuino, ſoggetti al Principe ſecolare, ma li Secolari de iure humano, li Eccleſiaſtici nullo iure la concluſione ſi dedurria bene dalle coſe dette di ſopra: perche habbiamo dimoſtrato, che li Principi ſono diuentati ſuperiori di queſto, e di quel popolo per titolo humano non per titolo diuino. E ſe queſto non è vero moſtri l'auuerſario qualche luogo della Scrittura, dal qual ſi raccolga, che li Signori Veneziani ſiano padroni di Padoua di Verona, & altri ſimili Citta, & ſe ſi litigaſſe del Regno di Cipro, che titolo allegherebbono i Veneziani? forſe qualche paſſo della Scrittura? certo che non allegherebbono altro che titolo di donazione, & di antico poſſeſſo, & ſimili coſe humane. Et ſe nō poſſono prouare il titolo di ragione diuina ſopra de' laici di Padoua, o di Cipro, quando lo moſtrerrāno ſopra de Cherici? Ma io vo più oltre, & dico, che de iure diuino, tuti li laici eziamdio li Principi ſono ſottopoſti a'Sacerdoti, & per il medeſimo ius diuino i Sacerdoti, non ſono ſottopoſti a'Principi laici: come poco auanti confeſſò Conſtantino Imperatore. Perche ſecondo la Scrittura ſacra, che e il ius diuino poſitiuo, i Sacerdoti ſono paſtori, & i laci, ancor che Principi ſono pecore: i Sacerdoti ſono Padri. & i laici ſono figliuoli: & ſecondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora e ſoggetta al paſtore, & il paſtore non e ſoggetto alla pecora il figliulo è ſoggetto al padre, & il padre non e ſoggetto al figliuolo. Et belliſsima è la comparazione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculſum, & Principem iraſcentem, fra la poteſtà Eccleſiaſtica & ſecolare la quale è ſeguitata communemente da'ſacri Theologi, & è che ſi come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che inſieme vnite compongono l'huomo: coſi nella ſanta Chieſa vi e la poteſta Eccleſiaſtica, ò vogliamo dire ſpirituale & la poteſta ſecolare, & temporale, & tutte due compongo-

no il mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne, e la carne nô è superiore alla ragione, se non quãdo gli si ribella: & la ragione indirizza, & regge, e comanda alla carne, & taluolta la castiga con digiuni, & vigilie: mà la carne non indirizza ne regge, ne comanda, ne punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la può & deue dirizzare, & comandarli, & punirla, quando si porta mele: mà la potestà secolare non è superiore alla spirituale, ne la può dirizzare, ne reggere, ne gli può comandare, ne punirla, se non di fatto, per ribellione, & tirannide, come hanno fatto taluolta li Principi Gentili, ò heretici. All'auttorità di S. Paolo già si è risposto di sopra, & è vero, che ogni potestà è da Dio; ma immediatamente, o mediatamente, & si come nessuno è eccettuato dall'obbedienza, che deue a Dio, così nessuno è eccettuato dall'obedienza, che deue al principe, quando è suddito di quel principe, & nelle cose nelle quali gli è suddito. E anco vero che il Principe in quanto Principe tiene il luogo di Dio, & però se gli deue obedire come a Dio, in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo nell'epistola alli Efesi, nell'vltimo capitolo: Serui, obedite Dominis carnalibus sicut Christo. Et il Card. Bellarmino, quando scrisse, che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura, lo fece per confondere li heretici Anabattisti, i quali insegnano, che nella Chiesa di Dio, non ci hanno da essere Principi secolari, ne tribunali, ne giudizij, ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto, che li Principi secolari, rispetto delli sudditi loro sono Dei; così hà detto, che li Sacerdoti sono Dei rispetto de Principi secolari, veggasi il settimo capitolo del primo libro de Summo Pontefice, & altri luoghi simili: & però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino, douerebbe seruirsi della sua dottrina contro delli heretici, & non contra la Chiesa, cauando come ragno il veleno da quei fiori, da'quali le api cauano il mele,

AVTORE

„ SEguita l'Apostolo, & dice: Qui potestati resistit, Dei ordina-
„ tioni resistit. Ecco l'autorità, che hanno li Principi secolari di
„ far leggi in ogni materia, & che obblighino ogni persona, confor-
„ me à quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone, doue parlãdo
„ Iddio, dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta de-
„ cernût. Quindi è che li Christianissimi Imperatori, Giustiniano, &
„ Theodosio nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle
„ persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica, sotto
„ li titoli de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesiis, &c. A
„ queste leggi comanda l'Apostolo che si vbidisca, & non si faccia

resi-

" resistenza; poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi dã-
" nationem acquirunt, cioè fanno peccato mortale, nel quale se
" morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.

RISPOSTA

MIrabile è la Logica di quest'huomo, che sà cauare cõclusioni da luoghi, doue non sono. Et doue disse mai l'Apostolo, che i Principi secolari possino far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona? Dunque potranno i Principi secolari far legge del modo di dir la Messa & l'officio diuino, e obligare i laici a dir Messa & far voto di castita; & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario portar la spada, & tutti saranno obligati ad obbedire, poiche hãno autorita di far leggi in ogni materia, e che obblighino ogni persona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinnegassero Christo, e sacrificassero a gl'idoli, erano obbligati li Christiani sotto pena di peccato mortale ad obbidire, perche quando santo Paolo comandaua che si vbbidisse alli Principi, tutti li Principi erano infedeli, & secondo la dottrina di questo nuouo interprete, dal comandamento di San Paolo si caua, che li Principi secolari hanno autorita di far leggi, in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Non ti accorgi quanti errori nascano dalle tue parole? & pure aggiungi, che questo è conforme a quello, che dice Salamone ne' Prouerbij & non vedi che Salamone dice tutto il contrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt, dimostra chiaramẽte, che solo le leggi giuste vẽgano dalla Sapiẽza diuina, & le altre che tal volta fanno i Principi, in cose che a loro non toccano, o sopra di persone non soggette, o altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, & non sono approuate da Dio. Et a quello che aggiugni, che Giustiniano & Theodosio hanno fatto leggi appartenenti a persone Ecclesiastiche, & alli beni & disciplina Ecclesiastica, già si è risposto, che in questo hanno eccesso li termini della loro potestà, & quando dici a queste leggi comanda l'Apostolo, che si vbbidisca, dici vna grandissima, & euidente falsità. Perche l'Apostolo parla in vniuersale che i sudditi obbedischino a' Superiori, & quãdo poco appresso adduce l'esempio de' Principi secolari, parla de' Principi, che all'hora erano infedeli, & pero non si puo intendere, che l'Apostolo voglia, che li Christiani obbedischino a tali principi, parlando delle leggi appartenenti al culto diuino, o alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua che i Christiani obedissero, almeno per non scandalezzare, & preseruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

„ IN oltre comanda l'Apostolo, che si paghi al Principe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe lo paga a Dio Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico sole della Cattolica scuola dice che se li Clerici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de' Principi secolari. Finalmente concludo con San. Paulo dell'autorità del Principe; Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'autorità del Principe secolare di punire pena sanguinis. La quale non hauendo da Dio, li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dichiarato inhabile del grado Clericale, non passano più oltre. Mà acciò che siano con la morte gastigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo; Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo obbligati in conscienza di vbbidire al Principe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

RISPOSTA

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, ò le corrompe, come gli piace; perche in S. Paolo non si troua quella sentenza; Sunt enim ministri Dei ad tributa, nè anco quell'altra, Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima, ci sia il senso; tutta via non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, o alterarle, & massime quando nó ci manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche S. Paolo non dice che li Principi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per procurare la publica quiete, che così espongono S. Chrisostomo, & gl'altri Santi quelle parole; Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Ne S. Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario; perche dice, che il tributo è come vn salario, che si dà a' Principi per la fatica, che fanno in gouernare i popoli; & certo è, che il salario non si dà a Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, mà per gouernar' i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, idest pro ipso, non significa pro Deo, mà pro recipiendo tributo seruientes; doue si è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che questo Autore allega S,

Tomaso, per prouare che li Ecclesiastici sono stati liberati da pagare li tributi per priuilegio de' Principi. Questo veramente dice S. Tomaso, & è conforme all'historie, come diremo più a basso, mà non dice S. Tomaso quello che l'Autore pare che gl'impone, che nō habbiano questo priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario, perche S. Tomaso dice, che li Principi con i suoi priuilegij hanno liberati li Ecclesiastici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale, volendo dire, che i Principi hanno in questo cōfermato il ius naturale, che pure è diuino. Quanto all'vltimo che questo Autore nega, che la Chiesa habbia potestà di punire con la pena della morte, non sò doue habbia letto tal cosa, se non appresso delli heretici Valdensi, & Hussiti, Marsilio da Padoua, & altri simili, che negauano la Chiesa hauere l'vna, & l'altra spada. Vero è, che la Chiesa non adopera la spada materiale, ne punisce con pena di morte i delinquenti, non perche non possa, mà perche non gli pare conueniente alla mãsuetudine Ecclesiastica, & però rilassa simili delinquenti alla giustizia secolare. Ascolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib. de consideratione, scriuendo ad Eugenio papa; Vterque ergo Ecclesię, & spiritual is scilicet gladius, & materialis, sed is quidem pro Ecclesia, ille vero, & ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris; cioè l'vna, & l'altra spada, spirituale, & materiale è della Chiesa, mà la spirituale l'essercita la Chiesa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, mà al cenno del Sacerdote, & comandamento dell'Imperatore. Et questa dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifazio nell'Estrauagãte Vnam sanctam de maiorit. & obedien. finisce l'Autore cō dire, che S. Paolo quando dice, che si hà da obbedire a' Principi, non da consiglio mà precetto; il che è vero, mà s'intende, come si è detto di sopra, che si hà da obbedire al Principe da quelli, che gli sono soggetti per giusto titolo, & in quelle cose alle quali s'estende la loro auttorità, d'onde ne seguita, che al Principe secolare nō sono obbligati ad vbbidire gli Ecclesiastici, perche sono esenti; mà solo i laici, & questo in cose ciuili, & che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venezia, che nō solo carcera gli Ecclesiastici, ma costrigne per forza così gli Ecclesiastici, come i laici a non seruare l'interdetto del Sommo Pontefice, essendo questa cosa puramente spirituale, & Ecclesiastica.

SECONDA PROPOSITIONE DEL AVTORE.

„ CHristo nostro Saluatore, se bene come figliuol di Dio vguale al Padre, est Rex Regum, & Dominus Dominantium; tutta-

tauolta

" tauolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì auāti la sua
" morte, come dopò la sua santissima Resurrezione, non essercitò la
" potestà di Principe temporale. Nō hebbe Regno tēporale, come
" disse à Pilato: Rex es tu? tu dicis, rispose. Mà auuertisci, che se be-
" ne son Re, tutta volta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè
" temporale. La onde quādo quei popoli che furono da lui miraco
" losamente saziati con cinque pani, & due pesci volsero farlo Rè, au
" fugit ne raperent, & facerent ipsum Regem. Non volle giudicare
" alcuno: ōde rispose à quelli, che voleuano che ei sentēziasse in vna
" loro controuersia, Quis me constituit iudicem super vos? Anzi co
" nobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in
" me potestatē, nisi tibi data esset de super, come nota S. Tomaso nel
" l'epistola alli Romani.

RISPOSTA.

QVesta seconda proposizione non hà che fare con li negozij presenti, ne' quali non si tratta de' Regni temporali, mà di cose Ecclesiastiche: & solo serue à mostrare il mal'animo, & gli errori dell' Autore. Dico dunque, che è vero, che Christo in quāto huomo mortale, non essercitò in questo mondo la potestà di Principe temporale, perche venne, come esso disse, per patire, per seruire, per insegnare al mōdo il dispregio della roba, & de gl'honori, & con essempio di humiltà, & obedienza, mostrare a' superbi, & disobbediēti la via del paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animam suam redēt ionem pro multis. Matt. 20. Filius hominis nō habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde. Matth. 11. Scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est, cum esset diues. 2. Corinth. 10. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Philipp. 2. Mà doueua l'Autore aggiugnere, che Christo eziandio in quanto huomo, poteua se hauesse voluto pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Rè, o Imperatore, come più gli fusse piaciuto, perche come dice S. Giouāni al cap. 11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel primo capo dell'epistola agl'Hebrei, dice, Quem cōstituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrezzione non habbia esercitato potestà di Principe tēporale, senza aggiugnere, che Christo dopò la Resurrezzione gouerna tutto'l mondo, eziandio in quāto huomo, nō come Principi temporale, mà come Principe eterno superiore à tutti li Principi temporali, come dice S. Giouanni nel principio dell'Apocalisse: Qui est primogenitus mortuorum, & Princeps Regum terræ.

Et esso

Et esso stesso: Datā est mihi omnis potestas in cælo,& in terra.Math.28. La qual potestà non è propriamente temporale,perche è eterna mà tuttavia è sopra tutte le cose temporali come eterne:Ma che Christo habbia riconosciuto Pilato per Giudice, questo non si può dire, se non con errore. Perche Christo ancora in quanto huomo era sommo Pontefice con potesta di eccellenza,anzi era capo de gli huomini, & de gl'Angeli. onde non haueua superiore in terra, nè poteua da nessuno esser giudicato de iure, mà si bene de facto, quando esso cosi permetteua. Et questo significa l'Apostolo quādo dice: Humiliauit semetipsum. Philipp. 2.Onde à quelle parole: Non haberes potestatē aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper. Nelle quali pare che Christo riconosce Pilato per giudice datogli da Dio, si risponde,che in quel luogo per potestà s'intende permessione, & è il senso di quel luogo,che Pilato non haueria potuto far niente contra Christo, se Dio non l'hauesse permesso,come anco s'intende quel l'altro luogo:Hæc est hora vestra,& potestas tenebrarum. Luc.22. Et questa è la risposta de santi Padri Chrisostomo, & Cirillo,mentre dichiarano il capitolo decimonono di S.Giouanni. Ma perche S. Tōmaso sopra del capitolo 13. dell'Epistola ad Romanos,intende quel luogo di S.Giouanni della potestà che hanno i Principi dà Dio, diciamo che la potestà di Pilato come ministro di Cesare era da Dio, dal quale descende ogni legittima potestà. Mà che quella potesta si estendesse sopra di Christo, nasca dall'ignoranza di Pilato, il quale non sapeua la dignita di Christo,& lo giudicò come vna persona priuata di quel paese, del quale egli era Gouernatore, come se hoggi fusse presentato al Giudice secolare vn Prete sotto nome di laico, & in habito di laico,lo potria giudicare con la potestà con la quale giudica gl'altri laici; mà non per questo seguita, che i Preti siano sotto posti al giudicio de laici, nè Christo fosse sottoposto al giudizio di Pilato.

AVTORE.

„ Finalmente comandò che il tributo si pagasse al Principe secolare,cioè,Cesare,reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, Alcuni s'oppōgono à questa proposizione cō dire, che se ben Christo pagò il tributo à Cesare per se, & S.Pietro tutta volta disse,che non erà obligato à pagarlo: Nunquid filij debent soluere tributum: Nel che mostro l'autorità di Principe temporale,il quale è esente dal tributo.A questo dubbio si risponde,che quelli del paese, come dicono alcuni Dottori,chiamati col nome de filij nō erano obligati à pagare quel tributo, & essendo egli del paese,& S.Pietro ancora affermò, che non erano obligati.O per dir meglio volle accēnare

„ la sua santissima diuinità, & dire che come figliuolo di Dio non
„ era obligato à pagare il tributo. Mà perche il render questa ra-
„ gione era troppo alto, & profondo Sacramento, del quale erano
„ incapaci quelli esattori del principe, disse, Sed ne scandalizentur
„ Doue si vede quãto conto fece il Saluatore di non scandaleзzare i
„ ministri de Principi secolari, con allegare vna vera & reale, mà
„ non da loro intesa esenzione.

R I S P O S T A.

CHe Christo comandasse, che si pagasse il tributo à Cesare, è ve ro: mà non è a proposito: poiche nessuno nega, che si deue pagare a'Principi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S.Paolo. Reddite omnibus debita cui tributũ tributum, cui vectigal vectigal, etc. Rom. 13. Ma quanto al tributo che pagò Christo per se & per S.Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsilio di Pado ua, il quale disse, che Christo pagò il tributo condescensione sed ne cessitate coactus. La quale heresia fù condãnata da papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia lib. 4. p. 2. cap. 37. perche non alleghi altra esezione à prouare che Christo nõ fusse obligato à pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese, erano chiamati co'l nome di Filij? & perche haueua la diuinità, secondo la quale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio non era obligato. La prima ragione e del tutto friuola & vana; perche non solo quei del paese, non erano esenti, mà essi soli erano obbligati à pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al cap. 30. doue fù imposto tributo à tutti li figliuoli d'Israele, che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due dramme, & questo tributo poi se lo pigliorno li Romani, come scriue Giuseppe nel 7. libro de bello Iudaico cap. 26. La seconda ragione fa Christo esente in quanto Dio, non in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo te era obligato: & questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perche tu vuoi prouare, che Christo non fu Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, che Christo comandò che si pagasse il tributo al Principe secolare. La qual ragione non ha forza nessũna se tu non aggiugni che Christo pagò il tributo. Et perche quì consiste la forza della tua ragione, però fai l'obiettione contro di te stesso, dicendo, che alcuni s'appongono con dire, che Christo non era obligato a pagare il tributo, ma lo pagò per non scãdaleззare gl'essattori del tributo. Hora io ti dimando, Christo, come huomo era obligato, o non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno

di

di Marsilio condennato per heretico, se dici, che non era obligato, confessi che la tua ragione non ha forza veruna, & non parli a proposito. La verità è che Christo eziamdio come huomo, & anco gli Apostoli non erano obligati a pagare quel tributo; perche Christo come huomo, nõ era persona humana, ma diuina, ne era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, che è Rè sopra tutti li Rè, & però non era obligato pagare il tributo à nessun Rè. Et perche quando vn Principe non è obligato pagare, manco la sua famiglia è obligata pagare, però nè anco gl' Apostoli, che erano la famiglia di Christo, erano obligati pagare. & da questo raccolgono S. Girolamo in cap. 17. Matthæi, & S. Agostino nel primo libro delle Questioni Enãgeli che q. 23. che li Cherici non sono obligati, pagare tributi a Principi secolari, perche sono della famiglia di Christo, & per honor di Christo sono esenti. Tralascio di riferire il resto delle tue parole intorno a questa seconda proposizione, perche sono cose leggieri & non hanno bisogno di risposta; non essendo contro di noi.

TERZA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

" NOn hauendo il Signor nostro Giesù Christo esercitato l'autorita di Principe tẽporale, nõ è il douer di dire, che questa autorità habbia lassata à S. Pietro, & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario, non è da piu del suo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattãdo di questa materia, & il Card. Bellarmino de auctoritate Papæ, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione ò autorità del nuouo Testamẽto, di affermare che Papa est Dominus totius orbis directe in temporalibus: dottrina nel vero scandalosa, & poco fondata, So bene che alcuni citano oltre i Canoni li quali come leggi humane in concorrẽza delle diuine, nõ possono hauer vguale autorità, dico, citano S. Tomaso di Aquino de regimine Principum, che nel cap. 10. & 19. di quel libro dice che il Sommo Pontefice est Dominus totius orbis in temporalibus, & spiritualibus: mà quel libro nõ e di S. Tomaso, come bẽ dimostra il Card. Bellarmino nel libro de potestate Papæ, &c.

RISPOSTA

QVesta terza proposizione è simile alla secõda: perche, non fa a proposito dell'intento principale dell'Autore: & solo serue a dimostrare la mala volontà sua, & la poca sincerità in citare gli Autori. Non fa a proposito, perocche l'inteto suo è di mostrare,

che la sentenza di Scommunica, e d'interdetto, fulminata da Nostro Sig.Papa Paolo V. sia nulla,& inualida,'al che tanto vale il dire: Il Papa non è Re temporale del mondo, quanto s'hauesse detto il Re di Francia non può mandare in galea nessuno, perche non e Vescouo, perche per fulminare sentenza di scommunica,e d'interdetto,non si ricerca autorità Regia,e tēporale,ma Pontificia,e spirituale: come per mandare in galea nō è necessaria la potestà spirituale, bastando la tēporale.La poca sincerità nel citare gli Autori,si può vedere in quello che allega del Soto, e del Bellarmino, perche nè l'vno, nè l'altro vsa que' termini immodesti di dire, che si marauigliano de Canonisti, che habbiano auuto ardire senz'alcuna ragione, o autorità del nuouo Testamēto d'affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in tēporalibus,dottrina nel vero scandolosa,e poco sanda a.Non si trouerà ne i nostri scritti quella marauiglia,che costui finge: ne meno che abbiamo detto,che sia dottrina scādalosa,e senza niuna ragione quella de Canonisti,anzi nō abbiam detto,che sia de Canonisti assolutamēte:perche sappiamo, che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri,& il Soto allega per se Gio.Andrea,& il Bellarmino alega per la sua opinione il Turrecremata,e'l Nauarro, e potetua allega re Innocenzio iiij.nel cap.Nouit,de iudiciis,e la Glosa nell'istesso luogo,doue pone la distinzione directè,vel indirectè.E la differenza, che è fra questi Autori non cōsiste in dare, ò torre al Papa la potestà suprema nelle cose tēporali,perche tutti lo concedono, eccetto gl'eretici: ma consiste nel modo, perche alcuni hanno creduto che il Papa habbia quella potestà in quel modo,che l'hanno i Principi secolari;altri hāno hauto opinione,che la potestà del Papa propriomente & in se,sia spirituale,ma che per ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle cose temporali,con pienissima autorità, come dimostrà fra gl'altri diuinamente l'Autore dell'opuscolo de regimine Principum, li.3.ca.11. e 13.o sia S.Tomaso,o altro,perche il Bellarmino non nega assolutamēte quell'opuscolo esser di S.Tomaso,ma riferisce che alcuni ne dubitano,non sēza causa,perche in quell'opuscolo si raccōta vn'istoria,che successe dopo la morte di S.Tomaso. e l'istesso Bellarmino dice,che può stare, che quell'istoria sia stata inserta dipoi in quel libro da qualche altro,e però non si fermando in quella risposta che quel libro nō sia di S.Tomaso,ne aggiugne vn'altra più soda, & è di dichiarare vna sētēza di quel libro cō altre sentēze del medesimo libro. Ma nō si può perdonare la temerità grande,che vsa questo Autore,mentre parlādo di sacri Canoni,dice;So bene che alcuni citano oltre de' Canoni,li quali come leggi humane in cōcorrēza delle diuine non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso, &c. Questo è vn grande sprezzo de sacri Canoni, quale non si è mai sentito

tito

tito in bocca di Cattolici: perche costui, per quanto si vede, nõ si cura se la sua dottrina sia contraria a' sacri Canoni, ò a quelli cõforme, ma nè anco si degna rispondere a chi li propone, come se nõ hauessero autorità alcuna: dipoi il chiamarli assolutamente leggi humane, come se nõ fussero fatti cõ assistẽza dello Spirito santo, è vn parlare molto diuerso da quello, che vsano i sãti Padri, i quali sempre li chiamano sacri, & sãti, & inspirati da Dio. Odi quello, che dice S. Leone scriuẽdo ad Anatolio: Nimis hæc improba, nimis sũt praua, quæ sacratissimis Canonibus, inueniũtur esse contraria. Et finalmẽte mẽtre dice, che i Canoni ĩ cõcorrẽza delle leggi diuine nõ possono hauere vguale autorità, dimostra che i Canoni in questa materia siano cõtrarij alle diuine leggi, & però nõ si deuino stimare: il che è vn riprẽdere nõ solo gl'Autori de sacri Canoni, come quelli, che habbiano fatte leggi cõtrarie alle leggi di Dio, ma ãco tutta la Chiesa, che riuerisce gl'istessi Canoni, come regole date dallo Spirito santo per mezo de' sommi Pontefici, ò de' sacri Concilij.

AVTORE.

„ PEr indebolire la forza di questa nostra proposizione, alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portogallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Principe temporale, & che Leone III. diede l'Imperio di Occidente à Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga, poiche Alessandro non come padrone, ma come Giudice compromessario da essi Regi eletto, per supire, & à fatto smorzare la fiãma delle discordie, per sẽtẽza determinò, che i Mari fussero diuisi, & che l'armata dell'vno per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistassero iure belli fusse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gl'Historici. Leone III. è vero, che essẽdo stato discacciato dalla Sedia dal Popolo Romano essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il Popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina, il qual fatto ora gl'Istorici attribuiscono al Popolo Romano, che vedẽdo esser da' Greci l'Imperio mal gouernato, elesse iure antiquo vn'altro Imperatore. Hora dicono, che essẽdo Carlo padrone dello stato, cõprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore. Hora che Irene & Niceforo si contentarono di quella diuisione, in somma sia quello che si voglia, è certo che il Papa, il quale era stato discacciato dalla Sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidẽte à Carlo, il quale già l'haueua, & iure belli ne era padrone,

RISPOSTA.

SI come la propofizione non è a propofito, cofi nè anco le ragioni pro,& contra: però folo mi tratterrò in fcoprire gl'errori di quefto nuouo Theologo. Dice dunque, che Aleffandro Sefto diuife il Mare alli Regi di Spagna, & di Portogallo, & che determinò che tutto quello,che acquiftaffero iure belli fuffe loro, doue fe per quella parola, iure belli intende la guerra giufta, che prefuppone l'ingiuria riceuuta da quelli,à chi fi muoue la guerra, come dichiara S. Agoftino nel libro delle Queftioni fopra il libro di Giofue alla queftione decima,dice bene;ma fe intende che fi poffa far guerra agl'infideli Indiani,quando non danno faftidio à Chriftiani, folo per conquiftar paefi,nō dice bene,& parla contra tutti li migliori, Theologi, come il Card. Gaetano nel Commentario della Secōdā Secondæ q.66.art. 8.& il Soto nel 5. de Iuftitia & iure q.3. art.5.& nel 4.delle Sentenze dift.5.q.1,art.10.& il Vittoria nella feconda relezione de iure belli, i quali dicono,che gl'infideli Indiani fono veri padroni de' paefi loro:perche come infegna S. Tomafo 2. 2. quæft.10.art.10.la fede,& la grazia non diftrugge la natura, & però non toglie il dominio giufto,che hanno gli huomini prima di riceuere la Fede,ne è lecito andare alla conquifta delle Prouincie,come fi và alla caccia de gli animali fenza ragione. Onde Il Soto dice, che Papa Aleffandro VI.non donò l'Indie alli Regi di Caftiglia,& Portogallo, ma che gli conceffe,che andando Predicatori in quei nuoui paefi, mādaffero effi gente armata,che difendeffero cofi li Predicatori,come anco li nuoui Chriftiani. Et anco fi può aggiugnere,che Papa Aleffandro come capo della Chriftianità, vedendo il pericolo di guerra fra Principi Chriftiani per conto del traffico con gl'Indiani, volfe che il Re di Caftiglia nauigaffe folo all'Indie Occidentali, & il Re di Portogallo all' Indie Orientali. Tocca poi l'Autore la translazione dell'Imperio, che fece Papa Leone Terzo,& fapendo bene la cōtrouerfia, che è di quefta materia fra Matthia Illyrico heretico Lutherano,& il Bellarmino,gli é parfo(come fempre fi attacca al peggio) feguitare li errori dell'heretico; & cofi dice che Carlo Magno hebbe l'Imperio dal Popolo Romano, o uero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore,ouero che Irene & Niceforo fi contentarono della diuifione dell'Imperio:& in fomma dice effer certo, che il Papa non diede l'Imperio dell'Occidente a Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trentatre Hiftorici,di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio,di fette Sommi Pontefici, & con ragioni euidenti, efaminādo tutti li titoli dell'acquifto d'vn Imperio,che

Carlo

Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Pontefice, onde l'opinione dell'Illyrico, & di questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia, poiche repugna a tutti gl'Historici, & a'sacri Canoni; & per lassare gl'altri luoghi, Innocenzio Terzo nel cap. Venerabilem, de elect. dice così: Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica à Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemēte V. insieme cō il Cōcilio Generale Viēnēse, nella Clemētina, che comincia Romani Pontifices, repete il medesimo. Come dunque nō è temerario chi cōtraddice a due Sōmi Pōtefici, & ad vn Concilio Generale? Ne è vero, che Platina dica il cōtrario, perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo Romano, creò Carlo Imperatore. Volendo dire, che il Popolo decretò che si pregasse il Papa, acciò si cōtētasse di far Carlo Imperatore. Ne può essere che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra cō i Romani. Meno è vero, che cōprasse il titolo da Irene, ò Niceforo, perche queste sono finzioni di Matthia Illirico, senza fondamēto nessuno. Meno può esser vero, che Carlo hauesse l'Imperio dal Popolo Romano, perche mai hebbe il Popolo, ne il Senato questa potestà: e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall'essercito, ò dall'Imperatore precedēte. Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato tosto furono vccisi da' Soldati, i quali si sdegnorono di accettare Imperatore dal Senato, come riferisce Herodiano nell'ottauo libro della sua historia. Et però dice S. Girolamo nell'epistola 85. ad Euagrio, che gl'Imperatori erano eletti dall'essercito. Finalmēte nō osta, che Papa Leone nō possedesse l'Imperio quādo ne inuestì Carlo Magno; perche non gli diede il possesso, mà il titolo, & la ragione, per mezo della quale veniua ad essere legittimo Principe de'paesi, che soleuano gouernare gl'Imperatori occidētali, & hauere la degnità, & la prerogatiua, che haueuano li suddetti Imperatori. Et per far questo nō occorreua, che il Papa possedesse l'Imperio, mà bastaua, che fusse Papa, & per cōsequēza hauesse la potestà Apostolica, la quale in caso, che ciò sia vtile ò necessario al Christianesimo, può disporre de'Regni, & de gli Imperij de Christiani, come più, & più volte i Sommi pōtefici hāno fatto.

QVARTA PROPOSIZIONE DELL' AVTORE.

„ L'Autorità promessa da Christo nostro Saluatore à S. Pietro sotto la metafora delle chiaui, è meramēte spiritnale: Tibi dabo „ claues regni cælorum, non dice regni terrarum. Et la ragione in„ segna quello, che nell'Hinno della Chiesa si legge Nō eripit mor„ talia, qui regna dat cælestia. Percioche il Regno temporale, & la „ monarchia in che maniera si douesse gouernare, già era stato fonda

to

" to dal principio del Mondo, per l'autorità del gran Monarca dell' " vniuerso, Dio. Di maniera che Christo Saluator nostro non fondò " la Monarchia temporale. Resta dunque, che fondasse la spirituale: " il che chiaramente si vede in S. Giouanni nel cap. 20. doue che ha- " uẽdo detto: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, ad o- " gni modo la dà à gl'Apostoli insieme con S. Pietro limitata: insuf " flauit in eos, & dixit, Accipite Spiritũ sanctum: quorũ remiseritis " peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt. Doue " & dall'atto che Christo fà, & dalle parole, che dice, si caua, che l'au- " torità del Sommo Pontefice è spirituale, & super peccato; & sopra " l'anime solamẽte, secõdo le parole di quell'orazione della Chiesa à " S. Pietro, qui beato Petro potestatem animas ligandi, atque solnẽ- " di tradidisti. La quale è limitata come hò detto, anzi l'autorità di " scomunicare data all'istesso S. pietro è condizionata, Matth. 18. Si " peccauerit in te frater tuus; & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut " ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore da l'autorità " di scomunicare, mà supposto il peccato, & l'ostinazione nel pec- " cato.

RISPOSTA

QVesto Autore và tanto sminuendo la potestà del Sommo Põtẽ fice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn sempli- ce Sacerdote ò Curato, che non habbia iurisdizione alcuna, nè possa fare altro, che esortare all'osseruanza della legge di Dio, come fan- no i Predicatori, battezzare, & cõfessare, come fanno i Curati, & così pare che voglia rinnouare l'heresia de Valdési, di VVicleffo, di Marsi- lio da Padoua, & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tut- ti li heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primo dice, che la potestà del sõmo Põtefice è meramente spirituale, à che serue quel meramẽte? nõ bastaua dire è spirituale? nõ era meglio dire è princi- palmẽte spirituale? Il Nauarro, che tu tanto esalti, & esorti a leggere nel cap. nouit, de Iudicijs & dici essere fondatissimo dottore, dice be ne, che la potestà del Papa non è meramente tẽporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse in modo alcuno intromettersi nella dispõsizione delle cose temporali. Anzi dice, che è vna potestà eminentissima, la quale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può & deue dirizzare la tem- porale, quando deuia, come si è detto di sopra. Ne osta che Christo habbia detto, tibi dabo claues Regni Cælorũ, & non habbia detto ti bi dabo claues regni terrarum, ne anco quella della Chiesa, Nõ eripit mortalia, qui regna dat cælestia: & che la Monarchia temporale già

era

era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S.Pietro hebbe le chiaui,non è vn Regno temporale,che non si può acquistare senza che vn'altro lo perda,ma è vn Regno che gouerna tutti li Regni senza torre il dominio a quelli, che l'hanno giustamente, altrimenti potresti dire, che ne anco Iddio ha potestà sopra le cose temporali,poiche non eripit mortalia, qui regna dat celestia. Dice secondo,che Christo diede agli Apostoli,& a S. Pietro la potestà limitata,cioè sopra il peccato,perche in S Giou.al 20.Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum,quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è appunto l'heresia di coloro, che tolgano al Papa,e alla Chiesa ogni iurisdizione. La quale heresia si condanna con le parole dell'istesso Cristo nell'istesso luogo,poco auanti alle parole citate,percioche prima di dire, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis,disse,Sicut misit me Pater,& ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta,& illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo,e però dicono i Theologi,che in queste parole gli diede la potestà della iurisdizione,& in quell'altre la potestà dell'ordine: e quando poi disse nel capitolo seguente a S.Pietro: Pasce oues meas, certo è che non ristrinse la potestà all'assoluzione de' peccati, ma diede potestà amplissima di gouernare,& reggere tutta la Chiesa; perche quella parola: Pasce, è la medesima in lingua Greca, nella quale scrisse S.Giouanni, che è quella del cap.19.dell'Apocalisse. Et ipse reget eos in virga ferrea,e quella di Michea al 2. cap. voltata dalli Settanta interpreti; Ex te mihi exiet dux, qui regat populum meũ Israel. Si che secondo il modo di parlare della Scrittura,il fare S. Pietro pastore,fu farlo Rettore,e gouernatore,e Principe di tutta la Chiesa. E quando li disse in S.Matteo al 16. Quodcunque solueris,& quodcumque ligaueris,non ristrinse la potestà a' peccati,ne anco alle persone, perche non disse:Quemcumque solueris, vel ligaueris, sed quodcumque, volendo esprimere vna potestà vniuersale di legare, e sciorre, cioè di comandare,e far leggi,& anco di dispensare,e rilassare, secondo che fusse bisogno,per guidare,& introdurre i fedeli nel Regno del Cielo,hauendo pienissima autorità di ordinare a tutti quello che hauessero da credere,e operare,e leuare tutti gl'impedimenti, che potessero attrauersarsi nella strada della salute,come più a lũgo habbiamo dimostrato nel primo libro,de Pontifice. Dice terzo,che il Papa ha potestà sopra le anime solamente,e lo caua da quell'orazione,Deus,qui Beato Petro animas ligãdi,atq; soluendi Pontificiũ tradidisti. Se questa ragione è buona, ancò li Principi secolari non haueranno potestà se nõ sopra le anime,perche S.Paolo dice. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.Onde questo Autore,o vero è troppo semplice,non cõsiderãdo, che nelle Scritture l'anima si piglia per

tutto l'huomo,ouero vuole ingannare i semplici con le parole di santa Chiesa mal'intese. E forse la diuina prouidenza per tor simili inganni, ha inspirato alli Reformatori del Breuiario, che togliessero da quell'orazione la parola animas, come anticamente non ci era, ne ci doueua essere, poiche l'orazione fu formata dalle parole dell'Euangelio. Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris. Dice vltimo, che la potestà di scomunicare è condizionata, presupponendo il peccato, e l'ostinazione nel peccato. La qual dottrina è nuoua e falsa. Nè potrà addursi Autore nessuno, che dica vna simil cosa. Vero è, che si presuppone il peccato: perche essendo la scomunica vna pena, anzi grauissima pena, non si può giustamente dare senza colpa, e colpa grauissima, cioè peccato mortale. E anco uero, che si presuppone la disubbidienza, o uogliamo dire contumacia, e nõ basta qual si uoglia peccato per scomunicare, se non s'aggiugne la contumacia: perche il Signore disse. Si Ecclesiam non audierit. Onde non si può scomunicare vno, perche sia ladro, o adultero, se prima non sia ammonito, & egli ricusi di obbedire. Ma cosa molto diuersa è l'ostinazione dalla disobbedienza, perche può essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auuisato dalla Chiesa, e questo tale, bēche ostinato non si può scomunicare, e per il cõtrario può essere che vno sia disobbediente, e può scomunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disobbedienza, e le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobbedienza, non ostinazione, parlando propriamente. Ne occorre che io m'affatichi in prouare questo che dico, poiche ne sono pieni li Autori, e l'auuersario non ha prouato il suo detto, se non con vn'autorità mal'intesa.

QVINTA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

„ L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici esenti dalla potestà del
„ Principe secolare, se bene alcuni non sò cõ che fondamēto tē-
„ gono, che sia de iure diuino, tutta volta la contraria opinione, cioè
„ che sia solamente de iure humano, è megliore, & più conforme
„ alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all'hi-
„ storie.

RISPOSTA.

SE questo Autore portasse niente di riuerēza alla sāta Chiesa, non direbbe mai cosi liberamēte, & assolutamēte, che le persone, e beni Ecclesiastici habbiano l'esēzione solo de iure humano. Perche il Cõcilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20, dice chiaramen-

mente, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinazione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christiano, che abbia ardire di opporsi ad vna tale, & tāta autorità? ne questa autorità è sola, perche prima il Cōcilio Coloniēse nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso cō queste parole: l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima, & è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranense sotto Leone decimo nella 9. Sess. si legge così: nè per ragione diuina, ne pe per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamēte cōtrarie alle parole di questo Autore, che dice, li Principi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grande di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercito di Dio, che è il Cōcilio vniuersale. Et prima de questi Cōcilij scrisse Bonifazio Papa nel cap. Quamquam de Cēsibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pōtefice, Giouāni Ottauo, come riferisce Gratiano dist. 96. Can. Si Imperator, scrisse, che l'onnipotēte Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Cherici nō fussero ordinati, ne giudicati dalle potestà secolari, ma solo da' Pōtefici. Et quello, che dice questo Pontēfice delle persone, disse molto prima delle robe della Chiesa Papa Simmaco, insieme cō tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è cōforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap. 47. che Gioseppe Patriarca, essēdo come Vicario generale del Re Faraone, fece esenti li Sacerdoti da quei pesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap. 7. leggiamo, che Artaxerse Re di Persia fece esēti similmēte li Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamēte, dimostra che così cōuiene. Onde Alessādro Terzo Papa nel Cōcilio Lateranēse disse quella bella sentēza: Nō è decēte, che la Chiesa di Dio sia manco libera al tēpo de' Principi Christiani, che si fusse al tempo di Faraone, cap. Non minus, de immunit. Eccles. Mà vediamo come proua la sua proposizione questo Autore, il quale dice, che la sentenza di quelli, che tengono, che l'esenzione delle persone & robe Ecclesiastiche, è solamente de iure humano, è più conforme alle Scritture sante, alli santi Dottori, & all'historie.

AVTORE.

Perche oltre quello, che abbiam detto nella prima proposizione che li Sacerdoti nell'antica legge eran soggetti al Principe se-

„ colare,oltre che Salomone priuò Abiathar del Sommo Sacerdo-
„ zio delli Hebrei,come si legge nel terzo libro de li Regi nel cap.2:
„ Nel tempo della primitiua Chiesa insino a Giustiniano Impera-
„ tore non si legge in iure,priuilegio alcuno di esenzione fatta alli
„ Ecclesiastici.

RISPOSTA.

ET noi confutando la prima proposizione habbiamo dimostrato che nell'antica legge li Sacerdoti,e Leuiti erano soggetti al Prin cipe Ecclesiastico: e perchè l'Autore hauea detto, che Moise era Prin cipe Politico,al quale eran soggetti li Sacerdoti , noi abbiam prouato con testimonii delle Scritture,e de' Santi Padri, che Moise era Sōmo Sacerdote. Et a quell'esempio di Salomone si può rispondere,che Salomone fece quello come ministro della diuina volontà , che già hauea predetto, di far cessare la posterità di Helì,e così soggiugne la Scrittura,vt impleretur sermo Domini, quem loquutus est super domum Heli in Silo.Oltre che i fatti de' Principi non sono leggi . Ma che prima di Giustiniano non fusse nella Chiesa priuilegio di esenzione,è falso manifestamente:perche Costantino Imperatore, che fu più di 200.anni prima di Giustiniano , & il primo Imperatore , che chiaramente facesse professione di Christiano, dichiarò subito li Ecclesiastici liberi da' pesi comuni della Republica ; come si legge nell'epistola di esso Costātino ad Anilinum, quale è riferita da Eusebio nel lib.10.al cap.7.dell'istoria Ecclesiastica,& oltre questo priuilegio di Constantino ci son molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giustiniano,come riferisce il tuo Couarruuia nel capit.31.delle Questioni pratiche,da te citate.

AVTORE.

„ SAnto Paolo disse: Ad Tribunal Cæsaris sto, Cæsarem appello .
„ E per lasciare gl'altri infiniti esempi, si legge nella vita di Ot-
„ tone primo Imperator Christianissimo , che depose auctoritate
„ propria Giou.Papa XII. perche era vn'huomo pessimo.

RISPOSTA.

A Questo argomento,che fu proposto anticamente da certi heretici,risponde bene il Card.de Turrecremata, nel lib.2.al c.96. della sua Somma , che S.Paolo fu costretto appellare a Cesare, e riconoscerlo per suo giudice de facto , non de iure : perche all'hora

nõ era conosciuta, ne creduta la potestà di S. Pietro, & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da' quali era accusato, & i Gentili da' quali era giudicato, & così dice egli stesso, Coactus sum appellare Cæsarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole: perche primieramẽte quelle due parole, auctoritate propria, sono falsissime de facto, & de iure. dico de facto, perche Ottone sapendo che nõ poteua esso, come laico giudicare vn'Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat, Così parlò Ottone al Concilio. dunque non depose Ottone il Sommo Pontefice auctoritate propria, mà auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerrà in nessun Autore Cattolico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore: mà sì bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocentio III. & Federico II. da Innocentio IV. & molto prima Henrico IV. da Gregorio VII. siche l'Autore in questa sua opinione non hà altri compagni, che heretici antichi & moderni, & in particolare Marsilio da Padoua, come testifica il Card. Turrecremata nel lib. 4. della Somma parte 2. cap. 37. Ma nè anco dal Concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catholici conuengono, & questo è il secondo errore dell'Autore, perche Papa Giouanni XII. non fu incolpato di heresia, mà solo di mala vita: onde non poteua esser giudicato, & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fu Concilio legittimo, ma conciliabulo, scismatico, & acefalo: & però poco dipoi fu abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tom. del Signor Card. Baronio, ò per più breuità l'addizione di Onofrio al Platina.

AVTORE.

„ ET se la esentione è de iure diuino, perche Papa Hadriano I.
„ vuole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Ro-
„ mano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII.
„ à fauore di Ottone primo, come si legge nell'istessa distinzione,
„ che è la 63. Can. in Synodo?

RISPOSTA.

MOlto mi marauiglio della sottigliezza di questo argomento. Che hà da fare l'esenzione delli Ecclesiastici, con la nominatione della persona al Pontificato? dunque hoggi non sono esenti

clesiastici in Francia, perche il Re nomina le persone alle Chiese vacanti? Et dovunque sono Iuspatronati perche i patroni, che sono per il piu laici, habent ius nominandi, è persa l'esenzione? Hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Ponteficato, quando era Sedia vacante, mà non per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna autorità, nè anco poteua leuargliela, ò sminuirgliela, essendo che come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Ponteficale, perla quale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fusse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, posto che fusse vero quello che scriue il Graziano ne i Canoni citati, Hadrianus & in Synodo. Ma il nostro Illustrissimo, & dottissimo Card. Baronio nel Tomo 9. delli Annali, pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Graziano si è ingannato, & che non fu mai dato tal priuilegio all'Imperatori di eleggere il Sommo Pōtefice. Et cosi tutto l'argomento dell'auuersario và per terra, hauendo la conseguenza mala, & l'antecedente falso.

AVTORE.

„ Questa dottrina nō solamente è di S. Paolo, come hò prouato „ nella prima proposizione, mà ancora di S. Giouanni Chrisostomo di S. Tomaso d'Aquino, di Soto prestātissimo Theologo „ nella dist. 25. del 4. libro delle Sētēze, di Couarruuias nel cap. 31. „ Practicarum questionum: Il quale citā à suo fauore Inocēzio Terzo Papa, Alciato, Ferrarese, Medina & altri & questi due Dottori, „ cioè Soto, & Couarruuia, si deuono inquesto particolare molto stimare, per hauer scritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trēto.

RISPOSTA

SAnto Paolo, & S. Gio. Chrisostomo non parlano di esenzione di Ecclesiastici, mà solo insegnano, che ogni huomo è obligato di vbbidire a'suoi Superiori, come si è detto di sopra. S. Tomaso non nega l'esenzione esser de iure diuino, se bene afferma essere de iure humano; perche può essere, anzi è de iure diuino, & humano, come dicono i sacri Canoni. Il Soto se bene nega l'esenzione essere de iure diuino strettamente, tutta via dice esser conforme alla ragione naturale: & aggiugne che nessun Principe, & ne anco tutti li Principi insieme possono derogare à questa esenzione, onde chiaramente la

dottrina

dottrina del Soto è contraria alli fatti de' Signori Veneziani, i quali ardiscono in tanti modi violare la suddetta immunità, come se stesse in mano loro di derogargli, quando gli piace. Ne è vero, che il Soto habbia scritto dopo il Cõcilio di Trento, perche se bene ei si ritrouò alle prime Sessioni celebrate sotto Paol Terzo, tuttauia morì prima, che il Concilio si finisse, & cosi non vidde quell'vltimo Decreto, doue si dichiara, che l'immunità delle Chiese, & delle persone Ecclesiastiche, sia stata introdotta per diuina ordinazione, che se l'hauesse visto non gli hauerebbe in modo alcuno cõtraddetto. Il Couarruuia come di sopra si è toccato, si è sempre dimostrato troppo parziale per la iurisdizzione regia; mà nondimeno anco esso insegna, che il Sommo Pontefice ha pòtuto giustamente liberare li Ecclesiastici dalla potestà secolare, & che nessun Principe eziandio sommo, può derogare à questa immunità. Per il che si vede, che anco il Couarruuia condãna i fatti de' Signori Veneziani; onde l'Autore nõ sà quello, che si dica, mentre auuertisce quelli due Autori douere esser molto stimati. Finalmente non è da passare con silenzio quello, che l'Autore dice, che Couarruuia allega per la sua opinione l'autorità d'Innocenzio Terzo. Perche in questo luogo si hanno da notare due errori: vno dell'Autore, & l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per se Innocẽzio Terzo, che ben sapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la sua opinione Innocentio Quarto nel Cõmentario sopra il cap. 2. de maiorit. & obediẽt. & pure Innocentio Quarto in quell'istesso luogo dice, che l'esenzione fatta dal Sommo Pontefice con consenso dell'Imperatore non è piena, & però bisogna confessare, che da Dio istesso li Ecclesiastici sono stati fatti essenti dalla potestà de' Principi secolari. Come poteua Innocenzio IV. più chiaramente dire, che l'esenzione delli Ecclesiastici sia de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocenzio IV. nega la suddetta esenzione esser de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il cap. Nimis, de iure iurando, riferisce, che Innocenzio IV. tiene l'esenzione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco dunque di quãti errori sono piene quelle poche parole dell'Autore, il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggiugne anco le proue loro con queste parole.

AVTORE.

„ ET la loro demostrazione è efficacissima, perche oltre l'autori-
„ tà affermatiua di S. Paolo, di S. Gionan Chrisostomo, di S. To-
„ maso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa; aportano ancora due
„ argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Clerici, & li beni Eccle-

„ fiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo ius? in che
„ Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Te-
„ stamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che
„ niuno Principe secolare Christiano hauendo la mira alla quiete,
„ & al buon gouerno del suo stato guarda à questo, ma lascia gode-
„ re alli Ecclesiastici, quelle essentioni, che gli pare, & quelle che nõ
„ gli pare, non permette che le godano. Et se bene alcuni per legge
„ humana intendono il Canone: tutta volta per quanto si caua dal-
„ la dottrina della prima proposizione, si deue intendere il priuile-
„ gio del Principe, & la consuetudine da esso Principe dissimulata:
„ ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra ius diuinum. In manie
„ ra, che hauendo il Principe secolare la potestà sopra di tutti li suoi
„ sudditi de iure diuino; non so come possa questa potestà essergli
„ ò sminuita, ò tolta dal Canone, il quale est ius humanum: per la
„ regola comune de' Legisti, che Quotiescumque concurrunt duo
„ iura, minus debet cadere maiori.

RISPOSTA.

Alle ragioni affermatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tante volte il medesimo, per far il libro grosso. Alla prima ragione negatiua si risponde, che molti Autori Cattolici hanno pienamente trattato questa materia, così Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della sentenza loro. Et noi disopra breuemẽte habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell'altro del primo di Esdra al 7. & dell'Euangelio di S. Mattheo al 17. Ergo liberi sunt filij, doue per figliuoli s'intendono li Ecclesiastici, secondo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intẽde per ius diuino la Scrittura santa, mà anco il lume naturale, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale: & così dice Giouanni Driedõne nel 1. lib. de libertate Christiana cap. 9. che l'esentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dettata dalla ragione, & lume naturale, perche ogn'vno naturalmente intende, che le persone & robe consacrate à Dio, sono proprie di Dio, & però non è ragione, che sopra di quelle habbiano potestà i Principi secolari. & che questo sia vn lume naturale, si può conoscere da questo, che in tutte le Religioni così vere, come false, si è osseruata questa legge d'esenzione. Così leggiamo nell'Esodo al cap. 30. & ne' Numeri al 1. che appresso li Hebrei, i Leuitici erano esenti; & nel Genesi al cap. 47. che appresso li Egitij i Sacerdoti erano esenti, & nel 2. lib. dell'Enconomica di Aristotile, che appresso li Greci, i Sacerdoti erano esenti, & il me-

Il medesimo di altri Gētili si legge appresso Cesare nel lib. 6. de bello Gallico, & appresso altri Autori, che si lassano per breuità. Alla secōda ragione negatiua, si rispōde, che quella ragione non si legge nel Soto, ne anco nel Couarruuia, mà l'Autore se l'ha finta del proprio ceruello, ne è ragione, mà calunnia contro tutti li Principij, come se tutti fussero Macchiauellisti, & concedessero, ò togliessero l'esenzione a' Clerici, secondo che fusse vtile ò disutile alla ragione di stato. Mà noi sappiamo, che nella Chiesa di Dio vi sono molti Principi religiosi, & pij, & che temono Dio, come deuono. Mà quando fusse vero, il che non si concede, che molti Principi non permettessero l'esenzione se non quanto è vtile alla ragione di stato; che modo di argumentare saria questo. Molti Principi non permettono l'esenzione, dunque non è de iure diuino? il che è tanto, quanto se dicesse, moltissimi Christiani rubano, adulterano, dicono falsi testimonij: dunque non sono de iure diuino, li comandamenti non furaberis, non mœchaberis, non falsum testimonium dices. Bisognaua prouare, che quei Principi, che non permettono l'esenzione, se non quanto li pare, faccino bene, ò non faccino male: & allora si poteua conchiudere, non essere de iure diuino: mà dal semplice fatto, ò per dir meglio dalla semplice preuaricazione di vna legge non si può racorre, che non sia de iure diuino quella legge. Quel discorso poi dell'Autore intorno al ius humano, se sia ius Canonico ò priuilegio de' Principi, ò consuetudine, è del tutto vano, perche l'esentione delli Ecclesiastici, oltre al ius diuino, è de iure humano in tutti i modi, perche si trouano di questa esenzione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna lunghissima consuetudine: & questo non lo può negare se non chi non hà letto niente. Finalmente quella conclusione, che al Principe secolare non possa esser tolta ò sminuita la potestà sopra delli Ecclesiastici, per qual si voglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la potestà del Principe è de iure diuino: è vna conclusione falsa, & raccolta da falso principio, & repugnante à tutti li Dottori catholici, tanto Theologi quāto Canonisti; che sia falsa conclusione, è manifesto, perche è cōtraria à moltissimi Decreti de Concilij, & de Sōmi Pontefici, & all'istesse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di sopra si è mostrato. Che sia raccolta da falso principio si è prouato, nella risposta data alla prima proposizione, doue s'è dichiarato, come la potestà de' Principi sopra de' laici nō è de iure diuino, onde molto meno sopra de' Cherici è de iure diuino. Che finalmēte questa ragion sia cōtro tutti li Dottori Catholici così Thelogi come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliano l'essentione delli Ecclesiastici nō essere de iure diuino, scriuano il Sōmo Pontefice

ha potuto fare esenti li Ecclesiastici,& che tutti li Principi sono obbligati a riconoscer questa esenzione, e che niuno di loro,ne tutti insieme la posson torre,o sminuire. E questo lo dicono nelli luoghi stessi,che questo Autore ha allegati. Donde seguita che questo Autore ha insegnato alli Veneziani vna dottrina nuoua,erronea,scandolosa, scismatica, e sediziosa :e se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Autori,e compagni che heretici,e scismatici, & in particolare Fra Pietro Martire Luterano, il quale scriuendo sopra l'epistola ad Romanos,e dichiarando il cap. 13. dice appunto quell'istesso,che scriue quà il nostro auuersario.

SESTA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

„ MEntre che il Principe di Venezia legitimo,e natural Signo-
„ re del suo stato,il quale non ha mai conosciuto altro Supe-
„ riore in temporalibus,eccetto Dio fa legge sopra li beni Ecclesia-
„ stici,che son sotto il suo Dominio, e punisce le persone Ecclesiasti
„ che ne' casi graui,e atroci, e dispone sona i beni non ancora passa-
„ ti alli Ecclesiastici,per l'autorità che ha immediatamente da Dio,
„ della quale non si è mai spogliato,o per priuilegio concesso,o per
„ Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile
„ consuetudine di molti secoli,non che anni,non pecca. La ragione
„ è,perche Qui non facit contra aliquam legem, non peccat: meno
„ si dee dire,che pecchi,qui obseruat legem,&c.

RISPOSTA.

HOra finalmẽte dopo molto girare l'Autore è tornato a casa, e ci ha scoperto interamente la sua intenzione. Ma perche nõ sa parlare senza mescolare degli errori d'ogni sorte nel suo ragionamẽto dipinge in vn modo il Principe di Venezia, come se fusse vn Monarca assoluto,dice che è Sign. naturale del suo stato.Se così è,la Repub.di Venezia ha perso la libertà,nè si può più chiamare veramẽte Republica,poiche ha Signore,e Sign. naturale: Signore è quello, che può fare del suo quel che vuole,potendolo donare,vendere,impegnare,cambiare. E questo è Sig. naturale,che ha il Dominio per heredità,per successiõ di sangue,per nascimẽto,non per elezione, ò donazione. Se conuiene al Doge di Venezia esser natural Sign. dello stato di Venezia, me ne rimetto al giudicio d'ogn'vno, che sa le cose di quella Repub. Dicedi più quest'Autore,che'l Principe di Venezia nõ conosce Superiore in temporalibus,eccetto Dio.E che è questo,altro che farlo Sig.assoluto come son li Regi,ne' quali la Repub. l'ha trasferito

rito tutta la sua potestà? Ma se la Republica è vera Republica,& libe ra, come ella pretende,non hà transferito tutta la potestà nel Principe,mà gli hà cõmunicata quella parte,che gli è parsa, & può accrescerla,& sminuirla,& leuarla del tutto, & anco punire il Principe quãdo si voglia far padrone cõ pena di morte,come già fece nella persona di Marino Fallerio,& per cõseguenza il Doge deue riconoscere per Superiore ĩ tẽporalibus,nõ solo Dio,mà anco la sua Repub.ò vogliamo dire il grã Cõsiglio. Mà lasciamo questi errori,che se nõ premono a'Veneziani,mãco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della cõtrouersia. Afferma quest'Autore,che il Doge di Venezia nõ hà peccato in fare leggi pregiudiciali alla Chiesa, & carcerar Ecclesiastici,delle quali cose è stato ripreso dal Sõmo Põtefice, & dipoi per nõ hauer obbedito,è stato Scommunicato. Et che non habbia peccato,lo proua come tre ragioni. Prima perche hà potestà da Dio immediatamẽte sopra delle persone & robbe Ecclesiastiche. Secõdo, perche non si è spoglieto di questa potestà,ne per priuilegij concessi, ne per Canoni riceuuti. Terza; perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello, che si è detto nella refutazione della prima propofizione, mà anco per quello, che esso Autore dice in questo luogo, & per euidẽte esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Autore, che il Doge può punire li Ecclesiastici ne'casi graui,& atroci, il che è segno che nõ ha da Dio immediatamente la potestà, ma da qualcheduno, che glie l'ha cõcessa limitatamente: perche se de iure diuino immediatamẽte il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici l'haurebbe ĩ tutti li casi graui,& leggieri, atroci, & nõ atroci. Et similmẽte dice, che il Doge può disponere de'beni nõ ãcora passati alli Ecclesiastici; che significa questa limitazione? se nõ che nõ ha potestà assoluta sopra de' beni Ecclesiastici,& cosi nõ l'ha da Dio immediatamẽte:perche se cosi fusse nessuno gle l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, pche l'ha da Dio immediatamẽte. Et poi domãdo,se la Repub.può sminuire, e crescere l'autorità al Doge,e se lo può deporre di Magistrato quãdo nõ si porti secõdo le leggi di Venezia?certo e che può,che altrimẽte nõ saria libera, dũque il Doge nõ ha la potestà da Dio immediatamẽte, ma dalla sua Republica,& cosi la potestà del Doge è potestà humana,limitata, soggetta à potestà maggiore,pur'humana. La secõda ragione è similmente falsa, perche se il Doge, ò Prĩcipe nõ si è spogliato della potestà sua per priuilegij cõcessi da lui alle persone Ecclesiastiche;questo e vero, perche nõ si può spogliare,chi nõ è vestito; & il Principe di Venezia nõ fu mai vestito di tal potestà,essẽdo che la Rep.Veneta nacque,quãdo già li Ecclesiastici erano esenti dalla potestà laica, se bene si può

anco dire, che quādo vn laico diuenta Ecclesiastico, allora il Principe viene a esser priuo della potestà, ch'auea sopra di quella persona per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, e anco per molti Canoni talmente riceuuti in tutta la Cristianità, che non può niun Principe, nè anco tutti i Principi insieme derogarli, come abbiam dimostrato poco auāti con l'autorità del Soto, e del Couarruuia, che l'auuersario ha però allegati per se. E quando non ci fusse altro doueria bastare quel Canone famosissimo, Si quis suadente 17. q. 4. doue si scomunicano tutti quelli, che mettan le mani violenti sopra li Clerici, ò Monaci, o l'assoluzione è riseruata alla Sede Apostolica, nè qui si eccettuano i Principi, o altri Sign. secolari. E questo Canone non solo non è stato mai reuocato, ma volendo Martino V. nel Concilio Constanziense moderare la grauità delle Scomuniche, e ordinando, che fusse lecito conuersare cō gli scomunicati, eccettuò tuttauia quelli, che son stati dichiarati nominatamente scomunicati, e quelli che notoriamente mettono le mani violenti sopra le persone Ecclesiastiche: perche questi tali senza altra dichiarazione volse, che si douessero vietare, e che quanto a questi, non valesse la suddetta moderazione. La terza ragione del possesso immemorabile si refuta con l'istesse parole de' Veneziani, perche non per altro l'anno 1605. rinnuouorno vna legge, o come loro dicono, parte fatta già nell'anno 1536. che nō si possa donare alle Chiese beni stabili, se non perche non era mai stata osseruata fin'a quel giorno, come essi stessi dicono. E poi contro la verità, cōtro la carità, contro la giustizia, che possesso, o che cōsuetudine può valere? si che è falsità troppo enorme, che il Doge di Venezia nō abbia peccato in far quelle leggi, e incarcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede oggi, ò sente li grauissimi, e orrendi eccessi, che si fanno da qual Doge in carcerare Sacerdoti, e Religiosi, in violentare li Ecclesiastici a non seruare l'interdetto Apostolico, a riempiere i Monasteri di Soldati, e finalmente a far vna publica persecuzione alle Chiese, e alle Religioni, come già fece Valēte Imperatore Ariano, e poi Hunerico Re de Vādali pure Ariano; come può dire che quel Doge non pecchi, se non sia del tutto acciecato dalla passione, e dato, come dice l'Apost. in reprobum sensum? Lascio le parole seguenti dell'Autore, doue dice che non pecca, chi non fa contra la legge, nè chi osserua la legge, nè chi seguita la dottrina di S. Paolo, che son cose troppo note, e più degne di leggier fanciullo, che di graue Theologo. Ma quell'vltima censura, che fa l'Autore, quando dice, che quelli che tengono l'esenzione Ecclesiastica esser de iure diuino gli paiono hora poco fondati, hora poco aueduti, ora troppo arrischiati, e ora troppo adulatori: non è censura fatta contra li huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo, perche essendo quella sentenza espressa de Concilii Generali

nerali Lateranense,& Tridẽtino,& dicendo con verità i sacri Cōcilij, massime generali di esser cōgregati in Spirito santo: Et potendo dire con il primo Cōcilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis, ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco aueduto, hora troppo arrischiato, & hora troppo adulatore, se l'auuersario nella sua censura non mentisce.

SETTIMA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

" MEntre che la Serenissi. Signoria nō è colpeuole, nè fa peccato alcuno in fare quello, che si è detto nella proposizione precedente, se è dal Sōmo Pōtefice Paolo V. nel breue delle cēsure da lui pubblicato, scōmunicata, se i luoghi sacri son interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non solo de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excōmunicationis in 6. come si legge nel manifesto: mà ancora de iure diuino, percioche l'autorità di scommunicare è condizionata, Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è peccato non hà luogo la scomunica, & la sentēza fulminata contro di chi non hà peccato è nulla, ex defectu materiæ. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se bene la Signoria Serenissima, come si hà prouato, non hà peccato, nè pecca ritenēdo quod suum est, pecchi nulla di meno non volendo vbbidire al Pontefice, & esser persistēte nella sua opinione; perche la constāza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato, non deue dirsi disubidiēte, ò ostinato: poi che chi osserua la legge fa operazione santissima, & meritoria, & chi nō obbedisce in quelle cose, che non possono esserli cōmādate, non commette peccato alcuno.

RISPOSTA.

DVe cose afferma l'auuersario in questa proposizione, prima che la Scomunica di sentenza, & interdetto fulminato da Nostro Signor Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: seconda, che è nulla de iure diuino, nell'vna, & nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dūque primo, che quella sentēza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excomm. in 6. questa prima è notorie falsità, perche nel titolo de sent. excomm. in 6. vi sono tre Canoni soli, che determinano l'ordine iudiciario, nel cap. 1. si comanda, che la sentenza si metta in scriptis, nel cap. Solet, si comanda, che non si scomunichi nessuno dopo che abbia appellato, Nel cap. Statuimus, si comanda, che non si scomunichi

nessuno

nessuno senza prima auuisarlo canonicamēte, cioè cō tre monizioni & se bene, non qualsiuoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno non habbiamo bisogno di questa scusa, perche la senten za di Nostro Signore è stata fatta in scriptis, & con le tre monizioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo, & otto per il terzo. Né si è interposta appellazione, ne si poteua interporre, essen do il Papa giudice supremo. Si che è osseruato con ogni essazzione tutto l'ordine giudiciario, che comandano li Canoni de sent. excom in 6. Toccaua all'auuersario produrre il Canone, e mostrare in che co sa non si è osseruato: ma perche nō lo poteua fare, & li bastaua ingannare gl'ignoranti, però se l'e passata con termini generali, Dice appresso, che la sentenza di N. Signore è nulla de iure diuino, ex defectu materiæ, perche la scomunica è pena, che non si può dare sen za colpa, & però non hauendo la Signoria di Venezia peccato, non poteua essere scomunicata. A questo già si e risposto, & dimostrato, che la Signoria ha peccato grauissimamente, prima in fare le leg gi inique contra la Chiesa, & incarcerar persone Ecclesiastiche, & di piu in esser disobbediente al Sommo Pontefice, non volēdo emendare le cose mal fatte. Et quando fusse dubbio, se la Signoria ha peccato o nò, certo è che ciò non tocca giudicarlo alla Signoria, mà al Papa, che è Giudice supremo in luogo di Christo, Et questo non lo può negare l'Auuersario il quale ha detto nella quarta Proposizione che la potestà del Papa è super peccato. Se adunque il Papa è Giudice sopra il peccato, a lui tocca discernere, se vna cosa è peccato, ò non è peccato come in figura di questo nel Testamento vecchio, al Sacerdote toccaua giudicare, se vno era lebbroso ò nō era. Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venezia ha peccato grauemēte, & è coperto d'vna lebbra spirituale molto maligna, & cō tagiosa, & però l'ha separato per mezzo della Scomūnica, dal consortio de' fedeli, come si può diffendere, ò scusare? Et il dire, che la constanza in vna buona opinione non è ostinazione, è vero fin che la questione è dubitabile, mà quando è giudicata, & finita dal Giudice, al quale ogn'vno è obligato a credere, come è questa, della quale parliamo, il parere di chi difende li Veneziani, non è più opinione, ma errore, & la constanza in esso è ostinazione.

OTTAVA PROPOSIZIONE DELL'AVTORE.

„ E Vero, che S. Gregorio Papa dice, che Sententia Pastoris iusta,
„ siue iniusta timenda est. Mà non fa al caso questa sentenza,
„ percioche è gran differenza fra la sentenza del Giudice Ecclesiasti
„ co, che è ingiusta, & quella, che è nulla, come dottissimamēte af-
„ fermano il Nauarro de censuris Ecclesiæ cap. 27. & il Soto 4 Sētent. dist. 22.

" dist.22.& che l'ingiusta si deue temere, mà che la nulla non si deue
" osseruare. Per tanto essendo le censure publicate dal Sommo Pon-
" tefice Paolo V.come s'è detto nulle, perche sono come vna scrittu-
" ra formata nell'acqua, & nell'aria, cioè senza sostegno, & senza ma-
" teria, son di parere, che non le dobbiate osseruare, & che non dob-
" biate innouare cosa alcuna nella vostra Chiesa.

RISPOSTA.

COme l'Aunersario da falsi principij conchiude, che la sentenza del Sommo Pontefice, per esser inualida, & nulla, non si dee temere, & per conseguenza deuono li Sacerdoti in Venezia, & nel suo Dominio celebrare i diuini Officij, come se non ci fusse interdetto: così noi hauendo gettato per terra tutti li suoi falsi principij, & vani fondamenti, & dimostrato la sentenza di Nostro Signore Papa Paolo V. esser valida & giusta, & talmẽte soda & ferma, come se fusse scritta in marmo, ò bronzo, potiamo sicuramente concludere, che deue esser temuta, & osseruata, & che deono i Sacerdoti in Venezia, & nel suo Dominio, osseruare con ogni diligenza l'interdetto, se non vogliono offendere la diuina Maestà, & perdere la salute dell'anime loro, & de' popoli. Et questo sia detto intorno alle otto proposizioni. Ma perche l'Auuersario, nel fine del suo ragionamento fra molte cose impertinenti mescola di molti errori andremo con molta breuità, scoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice, che secondo la dottrina del Nauarro la sentenza di Scommunica quando è nulla si deue temere & osseruare fin che il popolo sia ben persuaso della nullità, & questo per non generar scandalo & aggiugne che il popolo di Venezia è persuaso à pieno della nullità della Scommunica Papale per l'editto del Doge. Questo non è altro, che dire, che quando il Giudice afferma la sua sentẽza esser giusta, & valida, & il Reo afferma essere ingiusta, & nulla, allora si hà da credere al Reo, & non al Giudice. Dottrina per certo degnissima di si gran Theologo: & qual sentenza sarà mai giusta, & valida, se si hà da credere al Reo? Secondo dice, che non può scusare certi religiosi, che hanno eletto più tosto partirsi da Venezia, che celebrare i diuini Officij, nel che hanno scandalizzato molti. Non hanno bisogno quei Religiosi di esser scusati, & se alcuni si son scãdalezzati dell'obbedienza loro verso il Sommo Pontefice, bisogna dire quello, che disse il Saluatore de i Farisei: Sinite illos, çeci sunt, & duces cæcorum, Matt. 15.

Terzo dice, che il difendere la libertà del suo Principe naturale è de iure diuino, ma le sentenze Ecclesiastiche sono de iure humano, il quale deue cedere à quello. Gran studio hà fatto questo Dottore nel ius

diuino, che ad ogni parola gli viene in bocca. E di qui nasce che argumenta cosi diuinamente; Difendere la libertà del Principe è de iure diuino, le sentẽze Ecclesiastiche sono de iure humano: il ius humano cede al ius diuino: dunque deuono i Sacerdoti dispregiar le Scomuniche, & l'interdetto del Papa, per difendere la libertà del Doge di Venezia. Ma noi respondiamo, che se è de iure diuino difendere la libertà del Principe della terra, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa, che è sposa del Principe del Cielo: & di più diciamo che la libertà, che hoggi pretende il Doge di Venezia, è libertà di carcerare quelli che non li sono sudditi, & di fare leggi contra la giustizia, & la pietà, & però è de iure diuino nõ difẽdere, ma impugnare cotal libertà. & aggiungiamo, che le sentẽze Ecclesiastiche quãto alla potestà sono de iure diuino, fõdate nell'Euangelio. Matt. 18.

Quarto dice, che alcuni s'ingannano con pensare, che la controuersia presente sia de Fide, essendo solamẽte de moribus; & se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negozio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da S. Paolo. Rispondo, che la controuersia principale non è de Fide: mà nondimeno quelli, che hãno preso à difendere la Signoria di Venezia, hanno mescolato ne' loro trattati de gl'errori in materia de Fide. Et l'auuersario, che con la sua solita prudenza dice, che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S. Paolo; non si accorge, che quelle cose che sono insegnate da S. Paolo espressamente, non si possano chiamare opinioni, perche nè seguiteria, che si potesse dubitare della dottrina di S. Paolo, essendo che l'opinione è incerta, & dubbia. La verità è, che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo in modo alcuno, mà si bene si troua in San Paolo nell'epist. alli Hebr. al 13. cap. Obedite prepositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilãt, tamquã rationẽ pro animabus vestris reddituri. Et cõtro questa dottrina, che non è opinione, mà certissima fede Cattolica, hoggi fanno fede li Signori di Venezia, ingannati da voi altri non Dottori, mà seduttori.

Quinto dice, che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Principe. Che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi hà mai inteso, che il Principe secolare sia Capo de' Sacerdoti, & per conseguenza capo della Chiesa, se non dopo che il Re d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa, & fecesi chiamare Capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui, che non si tratta de Fide, mà de moribus.

Sesto, lauda li Ecclesiastici di Venezia, che siano prõtissimi à metter la vita per il suo Principe. Nuoua sorte di Santi è questa, che vogliono mettere la vita per il Principe, che li costringe à far sacrilegij,

& disubbidire al Vicario di Christo: fin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de' Santi: Isti sunt triumphatores, qui contemnentes iussa Principium meruerunt præmia æterna. Di qui auanti bisognerà dire: Isti sunt triumphatores, qui contempserunt Deum, vt seruarent iussa Principum: se si ha da credere à questi nuoui Dottori.

Settimo dice, che li Signori Veneziani hanno messo pena della vita alli Religiosi, se non tengano aperte le Chiese, & nõ celebrano li diuini Officij, acciò che per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fu sẽpre Cattolica: & hora più che mai professa di conseruarsi tale. A questo non voglio rispondere io, mà lassarò che li risponda lo Spirito santo, per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta, & victimas, & non potius vt obediatur voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimæ, & auscultare magis, quam offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idololatriæ nolle acquiescere. Et acciò che non dica, che qui si parla dell'obedire à Dio, senti quello che dice il Signore in S. Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit, Si che sia pur certa la Republica di Venezia, che quei diuini Officij, & sacrificij non piacciono à Christo, che si fanno contro lobbedienza del Vicario di Christo: & non placano, ma accendono l'ira di Dio cõtra di quelli che li offeriscano, & di quelli, che constringano ad offerirli.

Ottauo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro nel cap. Nouit, de iudicijs notab. 3. & nel Manuale c. 27. de Censuris, dicẽdo che in tutto quello, che si è detto di sopra è in suo fauore, & finalmente esorta che per non pericolare, ogn'vno si ritiri à quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti li Ecclesiastici se godono alcuna essenzione, non la godono de iure diuino, mà ex priuilegio Principum, li quali Principi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegij come loro piace. Rispondo, che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che fin qui ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggano da tutti, mi rimetto al giudizio de' Lettori. Mà che li Principi secolari possino ritrattare, ò sminuire li priuilegij di essenzione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tanto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Autori, che meno fauoriscono la essenzione Ecclesiastica.

Hora hauendo soddisfatto, come io penso, à tutte le obiettioni di questo Dottore: resta solo, che auuisi, & esorti, & preghi, come fo con tutto 'l cuore, quella Nobilissima Republica, & il suo Serenissimo Principe, che consideri bene di che Dottori si fida, Et per non andar lontano, questo Dottore, al quale ho preso à rispondere, dice che il Nauarro è in tutto in suo fauore, & pure il Nauarro nella somma al cap. 25. num. 16 dice, che è peccato à constringere gli Ecclesiastici o comandarli, à non seruare l'interdetto. Et nel cap. Nouit. de iudiciis, notab 6. num. 30. dice, che li Clerici & Monaci sono esenti dalla potestà de' Principi secolari, iure diuino, quanto alle cause criminali, & spirituali, & altre annesse al Clericato, & aggiugne questa esser sentenza comune de' Theologi, & Canonisti. Dunque secondo il Nauarro pecca contra il ius diuino quel Principe, che mette in prigione i Clerici, ò Monaci, ò presume giudicarli in causa criminale: & similmente pecca contra il ius diuino, quando comanda a' Clerici, ò a Monaci, che celebrino le Messe, ò li diuini Officii, perche queste sono cose spirituali. Et finalmente pecca contra il ius diuino se tentasse di torre, ò sminuire questa esenzione che hanno i Clerici & Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falsamente vi ha insegnato questo Dottore, & come vi ha ingannato sotto il nome del Nauarro. Et il simile fanno tutti gli altri, de' quali fin'hora sono vsciti libretti in simile materia, che tutti sono pieni di nouità, & bugie. Esorto, & prego appresso à pensare, che nessuno vuol meglio a' figliuoli, che il padre, & la madre: che però disse S. Paolo, ancorche habbiate molti pedagoghi, ma non hauete molti padri. La Madre vostra è la Santa Chiesa Romana, il Padre vostro e il Sommo Pontefice, che in luogo di Christo vi nodrisce, & allieua, fin che siate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiso. Però douete presupporre, che molto più bene vi vogliono questa Madre, & questo Padre, che cotesti pedagoghi, che vogliono insegnarui le regole a rouescio. Finalmente esorto, & prego à considerare i giudizii diuini, i quali molte volte si fanno sentire ancora in questa vita. Si legge nella vita di santo Stanislao Vescouo, & Martire, che Papa Gregorio VII. per i peccati del Re Boleslao messe l'interdetto in tutta la Pollonia, scomunicò il Re, & gli tolse il titolo Regio. Et perche il suddetto Re stette indurato, & impenitente, Iddio lo gastigò, con fare, che fusse dispregiato da suoi, & abborrito da' forestieri. Et perche non per questo si conuertì, aggiunse

Iddio

Iddio il secondo flagello, con fare che gli si ribellasse parte del Regno,& del resto nascessero dissensioni,& sedizioni grandi. Et perche ne anco questo bastò, aggiunse il terzo flagello,con fare,che come fuora di se andasse fuggendo, & errando per le selue con i suoi cani appresso, & vn giorno cascasse repentinamente morto, & fusse da' proprii cani diuorato. Ecco l'horrendo fine di chi disprezzaua la scommunica, & l'interdetto del Vicario di Christo, & nondimeno costui non fu mai ardito di comandare, che l'interdetto non si seruasse. Il medesimo fine fece Lodouico Bauaro Imperatore, il quale disprezzando le censure di Papa Giouanni Vigesimosecondo, & poi di Papa Benedetto Duodecimo; vn giorno alla sprouuista cascatogli il proprio cauallo sopra, repentinamente si morì, senza hauer tempo di essere assoluto da'peccati, & dalle censure, come scriue Giouanni Villani nel libro 12. cap. 105. Il medesimo Dio e hora, che era allora, & la medesima onnipotenza tiene, che all'hora teneua: si che se cosi aspramente punì coloro; che non sforzauano à disprezzare le censure Ecclesiastiche, ma solo essi le disprezzauano, che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi disprezzano le censure: ma con minacce di morte sforzano gl'altri à disprezzarle? Dunque obbediamo allo Spirito Santo, che nel Salmo ci esorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Noli tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.

RISPOSTA, DEL CARDINALE *Bellarmino ad vn Libretto intitolato Trattato, & resoluzione sopra la validità delle Scomuniche di Gio. Gersone.*

VANTO sia vero quello, che dice Christo Signor nostro, Qui male agit, odit lucē; Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccoli trattati di Gio. Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefazione, & come ne piccoli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori; & quanto poco à proposito fussero gl'istessi trattati per il fine che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore, anzi per esser più occulto ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, & stampato in Venezia. Hora acciò costui con la sua hipocrisia non inganni i semplici Lettori, anderemo esaminando le parole della sua prefazione, & poi anco le parole di Gio. Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefazione sono queste.

1 (Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di Nostro Signore contro la Serenissima, & Religiosissima Republica di Venezia siano state fulminate Scomuniche, & censure, perche la Republica di Venezia ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato.) Se noi andiamo ricercando tutte le sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, non ritroueremo altre sorte che le sei seguenti, libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù degli schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggezzione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggezzione d'vn Principe minore ad vn maggiore, & finalmente libertà di far male, opposta alla seruitù della giustizia, qual libertà di far male S. Paolo dice essere vna istessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati, liberi fuistis

iustitiæ. Rom. 6. Non credo che l'Autore di questa prefazione parli della libertà dell'arbitrio, che è naturale, ne si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de' Lutherani, & altri simili heretici. Ne anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato, perche questa non si perde per obbedire al Vicario di Christo, mà si bene per non obbedirgli. Nè si può credere, che parli della libertà ciuile, della quale sono priui gli schiaui, ne anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica, della quale sono priui quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, ò vogliamo dire Monarchia, perche ne il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venezia, sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legittimo, ò sia d'vn Re, ò di Ottimati, ò del Popolo, anzi questa varietà e di non poco ornamento alla Città di Dio, che e la Chiesa vniuersale. Resta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, & di questa e verisimile che parli l'Autore della prefazione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scomuniche contro la Republica Veneziana, perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato, & se si opponga, che il far legge, & punire i delinquenti e proprio di Principe assoluto & pure N. S. Paolo V. scomunica i Capi della Republica Veneta, perche non gli vogliono vbbidire in annullare certi leggi di cose temporali che hanno fatto, ne in relassare certi delinquenti, che hanno messi in prigione. Si risponde, che Paolo V. Sommo Pontefice scomunica i Capi della Repulica Veneta, non perche non vogliono vbbidire in annullare qualsiuoglia legge di cose temporali, ma leggi inique, & empie, in pregiudizio della Chiesa, & in offesa grande d'Iddio, & del prossimo. Et chi può negare, se sia Cattolico, che appartenga al Papa come Pastore vniuersale, riprendere qualsiuoglia Principe ò Republica de' peccati loro & se non vbbidiscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad vbbidire? Cosi vediamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Maurizio per conto d'vna legge, che haueua fatta pregiudiziale al seruizio diuino, & Innocenzio Terzo, come si legge nel cap. Nouit, de iudiciis, dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene

la

la censura de'peccati di tutti li Principi del Mondo. Non intendimus, dice esso, iudicare de feudo, cuius ad ipsum, Regem videlicet, spectat iudicium, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quẽlibet exercere possumus, & debemus. Et più à basso: Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correptionem contempserit per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum Regibus, & aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege diuina, ita magnum iudicabis, vt paruum: nec erit apud te acceptio personarum. Fin quì sono parole di Papa Innocentio. Et Papa Bonifazio nell'Estrauagante Vnam sanctam, de maiorit. & obed. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra deue essere dirizzata dalla spirituale. perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessuno altro Principe temporale: tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice, Vicario di Christo in terra: il quale Sommo Pontefice, perche ha per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia del gouerno de'Principi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno delle anime loro, & de'popoli, ò in pregiudizio della Christianità: mà quando fanno il contrario, può & deue metterui le mani, & dirizzarli, & chi non crede questo, non é Cattolico. Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chiesa, nè contengono peccato alcuno. Risponderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiudizio alla Chiesa, tocca all'istesso Sõmo Pontefice, che è giudice supremo; sì come il giudicare, se vno contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de'peccati. Similmente la Santità di Nostro Signor Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, mà perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale, ne fa conto de sacri Canoni, & delle grauissime censure fulminate da esi contra chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza pas-

sioni,

ſioni, trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, mà dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna coſa iſteſſa con la ſeruitù del peccato oppoſta alla vera libertà Chriſtiana. Et ſi come li Principi temporali non permettano libertà di rubare, & ammazzare, & fare ſimili ſcelleratezze a'loro ſudditi: perche ſono pregiudiziali alla quiete, & buon gouerno della Republica; coſi nõ deue il Sõmo Pontefice, che è capo della Chriſtianità, permettere libertà a Principi Chriſtiani di far leggi pregiudiziali alla Chieſa, & alla ſalute delle anime. Et come non deue vn paſtore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & paſcolare herbe velenoſe, & bere acque corrotte; ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di laſſarſi portare da qualſiuoglia vento in iſcogli, & ſaſſi: coſi non deue il Sommo Paſtore delle pecorelle di Chriſto, & il principal nocchiero della Nauicella di S. Pietro, dar libertà a'Chriſtiani di perdere eſſi, & far perdere ad altri l'eterna ſalute. Finalmente come giuſtamente non piace alla Repub. Veneta la libertà di conſcienza, quale hoggi piace a tutti li heretici, perche ben vede, che queſta è libertà di appigliarſi a qualſiuoglia errore, & però fauoriſce, & aiuta il tribunal della ſanta Inquiſizione: coſi non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiudiziali all'honor di Dio, & al bene della Madre ſua ſpirituale, che è la ſanta Chieſa, & doueria hauer caro di eſſere di ciò ammonita, & corretta dal Padre ſuo ſpirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

2 Paſſa l'Autore ad vn'altra falſità, dicẽdo (Io mi ſon dato a ricercare ne gl'approuati Autori qual fuſſe la loro forza, quando ſono fulminate per cauſe tanto ingiuſte. (Queſta è la ſecõda falſità, cõgiunta cõ vna incredibile temerità, & intollerabile arroganza. perche l'Autore della Prefatione ardiſce di difinire che le cauſe della ſcommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, ſiano ingiuſte. Et forſe chi poteſſe parlare cõ queſto Scrittore, trouerria che non è informato del negozio, ne sà quali ſiano le cauſe della ſuddetta ſcomunica, maſſime che egli ſteſſo dice, eſſerſi moſſo a ſcriuere ſolo per vna fama ſparſa in Parigi. Onde biſogna, che ſia vno di quelli, de'quali dice l'Apoſtolo: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Timoth. 1. E poſſibile, che tu ſij coſi temerario, che ſenza hauer prima ben inteſo il negozio, ſenza hauere molto ſtudia

to,

o, ſenza conſultare con huomini dotti, ardiſca di pronunziare vna ſentenza coſi aſſoluta contro del Vicario di Dio? Et quando bene haueſſi ſtudiato aſſai, & conferito con altri, & fuſſe a pieno informato di ogni coſa, doueui eſſer coſi arrogante di condennare d'ingiuſtizia il ſupremo Giudice del Mondo, & queſta tua ſentenza per mezzo della Stampa farla nota a tutti? Ma già chè tutta la tua ragione, per la quale giudichi eſſer ingiuſte le cauſe della Scomunica del Sommo Pontefice, non ſi fonda in altro, ſe non nella fama ſparſa, che la Republica Veneta ſia ſcomunicata, perche ricuſa ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato. Et noi habbiamo dimoſtrato chiaramente queſta ragione eſſer falſa: & perche la giuſtizia della ſcomunica fulminata da noſtro Signore è notoria a tutti, & approuata da tutti, eccetto che dall'intereſſati, che ſi guidano per paſsione piu che per ragione, non ſpenderemo più parole in refutare queſta falſità.

3 Seguita la terza (Et leggẽdo nel ſacro Cõcilio di Trento quelle parole degne di eſſere ſcritte in lettere d'oro: A benche l'arma della ſcommunica, &c. hauerei deſiderato, che ſi come quei ſantiſsimi Padri hanno preſcritto alli Prelati la regola, che debbono ſeruare per vſare vna tal medicina a ſalute: coſi haueſſero inſegnato alle diuote, & religioſe conſcienze, qual fuſſe il loro debito, quando il ſuo Prelato fulmina cenſure contra la forma preſcritta da Chriſto Noſtro Signore, & da S. Paolo, & dalli ſacri Canoni antichi.) Non contento l'Autore di hauer detto vna falſità contro del Sommo Pontefice, ne aggiugne vn'altra contro del Concilio vniuerſale, acciò coſi faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di ſanta Chieſa. Dunque riprende queſto Autore il ſacro Concilio di Trento d'inſufficienza, perche hauendo ordinato a'Prelati, che non ſi ſeruino delle ſcomuniche per cauſe leggieri, non habbia inſieme inſegnato a'laici come ſi deuono portare quando i loro Prelati nõ ſeruano queſt'ordine, il quale è conforme all'ordine di Chriſto, di S. Paolo, & de'ſacri Canoni antichi, Ma ſe haueſſe voluto leggere tutto il Decreto del ſacro Concilio, & non ſolo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di deſiderare, & haueria conoſciuto quanto falſamente attribuiſce al Concilio l'inſufficienza della dottrina. Il Decreto, che eſſo allega è il terzo della Seſſione vltima, in materia di riforma: & ſi come nel principio del Decreto ſi auuiſano li Prelati, che non

ſi ſeruino

si seruino dell'arme della scomunica, temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri: così nel fine si auuisano i laici eziandio constituti in magistrato politico, che non tocca a loro giudicare, se il Prelato in iscomunicare osserua l'ordine debito, & però comanda a'magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scomunica, nè meno comandare, che reuochi la scomunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem reuocet, sub prætextu, quod contenta in præsenti Decreto non sint obseruata; cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha prouuisto ad ogni cosa: & ha insegnato che l'officio de'Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicazione delle scomuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, vno de' quali è costui, a chi noi rispondiamo.

4 Ma passando più oltre aggiugne l'Autore, & dice (Et mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c.) Non si può negare, che Giouanni Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de'tempi, per la lunghezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Percioche volendo per mezzo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pontefici di diuerse obbedienze a sottomettere alla dichiarazione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad innalzare sopra modo l'autorità de'Concilij, & sbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarij alle sacre Scritture, & alla commune sentenza de'Theologi, che furono & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono la potestà Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scomunica, come sono S. Tomaso, S. Buonauentura, S. Antonino, & infiniti altri, senza addurre vn'Autore

sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5 Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefazione a tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone (acciò, dice egli, ciascuna pia, & religiosa conscienza leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auuersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, Trepidauerunt timore, vbi non erat timor.) Ecco doue arriua la cecità humana, a seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimosecondo, il Profeta santo dice, che gl'huomini empij non temono il vero Dio, che è degnissimo di esser temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo a rouescio, volendo con esse persuadere che non si tema il Vicario di Dio, & per conseguenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij: Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scomunica dice, che la sentenza del Pastore si ha da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auuersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin'all'vltima rouina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia a dispregiare gl'ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispregiare qualsiuoglia altro ordine. Con questo artifizio Martino Lutero ha persuaso a molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gl'ordini di S. Chiesa, & cosi habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'abito sacro, pigliar marito, ò moglie; & tanti popoli calpestare le sacre immagini, scordarsi delle vigilie, & delle feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vespri, & Messa; & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune

Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

6 Alla fine l'autore di questa prefazione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo, dicendo: (ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, piglieranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio.) Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'epistola a gl'Efesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fedeli contro del Demonio infernale, Vt positis stare contra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice S. Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et S. Iacopo: Resistite Diabolo, & fugiet a vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice; come se l'Apostolo in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio, hauesse detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per resistere a Dio nel suo Vicario. Et quale è quella Fede, ò quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, & quella parola di Dio, che non c'insegni ad essere suggetti, & obbedire a'Prelati di Santa Chiesa? non dice S. Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gl'Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Ma già è tempo, che veniamo a considerare le considerazioni del Gersone, & chiaramente dimostrare, che o uero non fanno a proposito, o sono erronee.

1 La prima considerazione è, che la Scomunica, & le irregularità principalmente si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica.) Questa considerazione è vera, intendendo per dispregio la disobbedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.

2 La seconda considerazione è, che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente.) Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiue. Le quali parole sono

quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è, interpretatiuo è quello che non pare, & è. Ma poco importa questo fallo al negozio di che si tratta.

3 La terza considerazione è, che il dispregio delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scomunica, & conseguentemente l'irregularità: ma nel terzo modo non sempre merita la Scomunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente é scomunicato da Dio.) In questa considerazione non ci è altro di male, che l'ultime parole, perche parlandosi propriamente della Scomunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente sia scomunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa ò diuini offitij, il che è falso come ogn'vno sà.

4 La quarta considerazione è, che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui in nessun de tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abbusi la potestà delle chiaui.) Questa considerazione è vera se si parli dell'abuso delle chiaui in cose essenziali, come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, ò scomunicasse senza far prima monizione nessuna, ò comandasse sotto pena di scomunica cose contrarie al comandamento diuino, perche allora si potria dire con S. Pietro: Obediendum est magis Deo, quam hominibus. Act. 5. Ma se bene è vera la dottrina del Gersone, tutta vià l'intenzione dell'interprete può essere molto velenosa, poiche forse vuole, che le genti credano che la scommunica che N. S. ha fulminato, sia vn abuso notorio delle chiaui: essendo per il cõtrario vso legittimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare quando si trattasse di questo.

5 La quinta considerazione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fa il suddito quãdo nõ obbedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo a S. Pietro.) In questa considerazione ci saria assai da dire, ma perche poco fa al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima che la dottrina del Gersone pare poco sicura, & meno fondata, perche lassando le comparazioni, che possano variarsi secondo le varie circonstanze, onde può essere che hora pecchi più il Prelato, che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obbedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà, & il non volere obbedire alla

potestà, maggior peccato è non volere obbedire, che vsar male la potestà, perche chi vsa male la potestà, fa vn peccato d'ingiustizia, & offende vn'huomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giustamente comanda, & dispregia la sua scomunica fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina Maestà nel suo Vicario, & così disse Christo: Qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi al 4 cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'idolatria. La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi a dispregiare i comandamenti del Vicario di Christo, è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza a S. Pietro in materia di obbedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque a Dio per mostrare al Mondo l'humiltà di S. Pietro, permettere che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse S. Paolo più illuminato di S. Pietro, & così S. Pietro accettò volontieri la correzzione fraterna di S. Paolo, massime che S. Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito santo non meno di S. Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre esorta i sudditi ad obbedire a'loro Prelati: & esso stesso venne a Gierusalem a visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelazione, come esso testifica nel primo capitolo dell'epistola a'Galati. Hora che conseguenza saria questa, S. Paolo Apostolo, & vaso di elezzione, prese ardire di ammonire S. Pietro; dunque faranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scomunica? questa non saria conseguenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

6 La sesta considerazione è, che può darsi caso tale, che vno non obbedendo al Prelato sia dispregiatore delle chiaui, & vn'altro similmente non obbedendo, non sia dispregiatore, perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obbligo di obbedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemẽte probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui.) In questa considerazione non ci occorre altro da

dire,

dire, se non che non basta qualsiuoglia probabilità, ne probabilità di qualsiuoglia abuso della potestà delle chiaui, per non essere obligato di obbedire al Prelato. Anzi secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato di obbedire, bisogna che sia certo, & notorio che il Prelato in cosa essenziale abbusi la potestà. perche è regola generale data da S. Agostino nel libro 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata da gl'altri, che il suddito è obligato ad obbedire, non solo quando è certo che il Superiore, non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comandi cosa contra Dio, perche in caso di dubbio ha da seguitare il giudizio del superiore, & non il suo proprio: & allora solo non ha da obbedire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di sopra; Obediendum est Deo magis, quã hominibus,

7 La settima considerazione è, che per conoscere il dispregio delle chiaui, si ha da guardare la potestà legittima, & il legittimo vso della potestà: & pero ha bisogno di Glosa quel detto comune, la sentenzia del Pastore, ò del Giudice, ancor che ingiusta si deue temere.) Questa è buona considerazione, & la glosa di quel detto comune si troua ne'sacri Canoni, ne'quali è quell'istesso detto, cioè nel decreto di Graziano 11. quæst. 3. per molti capitoli, & la somma é, che la sentenzia del Pastore si hà da temere, quando é ingiusta, ma valida: come quando non gli manca nessuna parte essenziale, ma solo qualche cosa accidentale: per esempio, vn legittimo Prelato scomunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima auuisato, ma non lo scomunica per puro zelo di giustizia, ma per odio particolare che li porta, ò nõ l'ammonisce tre volte, ò non mette la sentenzia in scriptis; questa scomunica è ingiusta, ma valida, & però si deue temere. Quando anco fusse veramente inualida, ma non si sapesse l'inualidità, si deue similmente temere, almeno per lo scandolo. Ne mi stendo a prouare queste cose, perche sono chiare, nè anco il Gersonne le negheria. Et da questa considerazione potrà ciascheduno raccorre, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requisiti così essenziali, come accidentali, & però si deue temere, essendo non solo valida ma giustissima. Perche, se ricerchi la potestà legittima, trouerrai che è potestà suprema, data da Dio, vniuersalissima sopra tutti quelli, che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo, & membra del corpo mistico della Chiesa, & Cittadini della Città di Dio, & domestici

nella

nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestà vniuersale si vede chiaro in quelle parole: Quodcumque ligaueris, & quodcumqe solueris, Matth. 16. Et che sia sopra tutti, si vede in quelle altre parole: Pasce oues meas, Ioan. 21. Doue non si ristringe a queste o quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono sue: & chi questo non crede non è Cattolico. Se ricerchi l'vso legittimo, trouerrai che non ci sono mācate molte ammonizioni, nè alcuna di quelle cose, che ricerca l'ordine giudiciario. Se finalmente ricerchi la causa, trouerrai che è stata la difesa della Ecclesiastica immunità, la quale il sacro Concilio di Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinazione diuina: & nelle Constituzioni de sacri Canoni: & per la quale sappiamo che molti santi Prelati hanno combattuto fin'alla morte, & Dio ha illustrato S. Tommaso Cantuariense con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa, per hauer sparso il sangue per la libertà dell'istessa Chiesa.

8 L'ottaua considerazione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiaui nel sommo Pontefice, che ne gl'inferiori, perche da gl'abbusi dell'inferiori, si può appellare al Papa, ma da gl'abbusi del Papa, non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può cosi facilmente congregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneua da molti che non fusse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'istesso Concilio ha dichiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa.) Questa considerazione contiene vn errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico. Et per cominciare dal Concilio di Costanza si dice tre cose. La prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nessun luogo essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda: che il suddetto Concilio nella 4. sess. fa vn decreto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & ha potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obbedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottissimi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era allora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci, & questo è verissimo, che la Chiesa hà potestà di di-

chiarare

chiarare qual sia il vero Papa, & che quelli, che al tempo dello scisma litigano del Papato, sono obligati di obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, sia obligato di obbedire alla Chiesa ò al Concilio, da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non puo hauere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo senza capo, & cosi non haueua autorità di dichiarare cose di fede, ne altre simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio Constanziense, l'approuò solo quanto a'decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'heresie di Giouanni Vvicleffo, & di Giouanni Hus: ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa, non fu fatto Conciliarmente, cioè con essami & dispute precedenti, & con pigliare i voti de'Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo Scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantouano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scomunica rinnouò Papa Giulio II. come testifica Siluestro, Verbo excommunicatio VII. num. 93. & dipoi tutti li Sommi Pontefici la rinnuouano nella Bolla, detta in Cæna Domini, & finalmente Papa Martino V. con il voto dell'istesso Concilio di Costanza, dichiara che i sospetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare, se credano che il sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potestà é nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimenti la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di quì si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto, altrimente saria contrario à se stesso, & quando si ammettesse contrarietà, piu si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo. Ma lassando da parte il Concilio di Constanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si puo prouare con somma breuità, con l'autorità della Scrittura, de'Concilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo da autorità alla Chiesa, ò a' Concilij sopra de loro Pastori, & molto meno sopra del sōmo Pastore, ma si bene al rouescio dice S. Paolo ne gl'atti Apo-

stolici

ftolici al cap. 20. che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matth. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, doue che Christo facendo Santo Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che e il fondamento nella casa, e il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Cosi in San Giouanni al 21. quando Christo disse a S. Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile; & non e dubbio, che l'ouile non ha autorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando disse il Signore in S. Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nell'vniuersale, e come vn Maiordomo, ò Maestro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, cosi il Vescouo ha potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non ha potestà sopra del Vescouo, ne la Chiesa eziandio congregata nel Concilio, ha potestà sopra del Papa, & però soggiugne in quell'istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemq; eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio, non si porta bene, non vuole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauendo la Chiesa, & per conseguenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa. La medesima verità che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilii. Quando S. Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare a gl'idoli per timore della morte: si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa. Prima Sedes a nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa menzione Papa Niccolò primo in vn'Epistola all'Imperator Michele. Si-

milmente vn Concilio Romano congregato da S. Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può esser giudicata da nessuno. Il Concilio Calcedonense, che è vno de' quattro primi Concilij generali nella terza azzione condanna Dioscoro Patriarca d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presunzione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarca dopo il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimenti lo potria giudicare. Appresso; il Cōcilio quinto Romano sotto Papa Simmaco approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. azzione leggiamo così: Romanum Ponteficem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paulo Emilio nel 3. libro della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio de Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose apposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro Terzo, hauēdo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elezzione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore, perche non ci è nessuno in terra superiore al Papa, leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, & che però a lui solo tocca di conuocare, di transferire, & di licenziare i Concilij. Hora se gl'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi hauerà ardire di dire, che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio? Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venezia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Nè anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel

Monarca,

Monarca, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passorono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta, che non depende da'Popoli, nè da essi ha la sua origine, ma depende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo 2.) cōstitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non dependa questo Regno da gli huomini lo mostra Christo, quando dice: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confesseremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomigli a nelle Scritture alla famiglia: Quis est seruus, & prudens, quē constituit Dominus super familiam suam? Matth. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè ha da lei la sua autorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria conseguenza, che il Vicario generale di Christo non dependa dalla Chiesa, ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne'Regni terreni, che il Vicerè non ha l'autorità dal Regno, ma dal Rè, ne può essere giudicato ò punito da'popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si à ingannato, & chi lo seguita s'ingan na, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Concilij, & della manifesta ragione. Et se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S. Matteo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Risponderei, che in quel luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa, & così l'espone S. Gio. Chrisost. hom. 61. in Matth. & Papa Innocentio Terzo cap. Nouit, de iudicijs, & così dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi, che chi vuol denunziare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo, ò al suo Vicario.

9 La nona considerazione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà) Questa considerazione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di

Nostro Signore, & alla santa Sede Appostolica, come se fusse solita abbusare in quel modo le chiaui del Regno del Cielo. Simili sono le arti delli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le piu infame calunnie, cho la malignità di Satanasso loro capo gli fa insegnare. Et douerrebbono li Veneziani istessi abborrire, & punire simili difensori.

10 La decima considerazione è, che non incorrono nel dispregio delle chiaui quelli, che procurano difenderſi contra tali pretense sentenze per mezzo della potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza.) Questa è vna perniziosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandoli, perche se bene quella sentenza è vera vim vi repellere licet: cioè, e lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitazioni, perche deue essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Siluestro verbo Bellum 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia, & però se non s'applica a certi particolari con molta prudenza e causa di grandissimi disordini. Quãdo gli sbirri prendano qualcheduno, & gli legano le mani, certo è che gli fanno violenza, & nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, & con aspre battiture sono constretti a vogare; chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tutta via non dirà nessuno che habbia giudizio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito, parimente quando vno è forzato dal superiore ò Ecclesiastico ò secolare a restituire ad altri la roba, ò la fama, ò seruare la fede, & le promesse, non si può dire che colui cosi forzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri esempii, quando tal volta i Magistrati, ò Principi impongono grauezze a' popoli, & gli sforzano a pagarle: non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle Case, & nelle Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure cõstringono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza; perche

se

se quello che non vuole vdire la Chiesa, deue essere a noi secondo il comandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere a noi peggio che gentile, & pubblicano. Et quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di Scomuniche, già il sacro Concilio di Trento ha prouuisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non iscomunichino, ne comandino, che siano reuocate le scomuniche già vscite fuora, essendo che questo non è offizio loro. Finalmente se veniamo al negozio, che hoggi si tratta, e fuora di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet; perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, e forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa: & ha il rimedio pronto senza ricorrere a forza, ne ad aiuto de Principi, che e l'obbedienza, & l'humiltà, senza della quale ogni altro rimedio e vano.

11 La vndecima considerazione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere, massime se si osseruerà la debita informazione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra &c.) Questa considerazione per parlare modestamente è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn'ignorante può rimettersi in cose dubbie al giudizio di vn Theologo ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che si può rimettere a qualsiuoglia Theologo ò Giurisconsulto, massime in materie di obbedienza al sommo Pontefice, e vna grandissima temerità, perche non e dubbio ma certissimo, che in cose dubbie si ha da obbedire al superiore: & all'hora solo non si ha da obbedire, quando è certo, & chiaro, che il superiore comanda cose contrarie al comandamento di DIO, & poi quanti Theologi ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malizia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, a chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obbedienza; perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gl'ha detto, che quella sentenza non si ha da osseruare,

quanto

quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell'obbedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obbligati essere suggetti, & obbedienti? Et se gli deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: piu piace all'omnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser sauii procurano di sbassare l'autorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti li heretici. Non e gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poiche di tutti i Principi dice il Salmo: Ego dixi Dii estis, ne è inconueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in cielo & in terra, poiche Christo ha detto: Quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum & in Cælis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da'veri & dotti Cattolici, & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice, che pochi arriuano a capirla, perche può fare tutto quello che è necessario a condurre le anime in paradiso, & può leuare tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò astuzia posfino opporre, onde S. Cyrillo citato da S. Tommaso nell'Opuscolo de primatu Petri dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: così Christo diede a S. Pietro, & alli suoi successori pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

12 La duodecima considerazione è, che quelli fomentano il dispregio delle chiaui, i quali douendo resistere all'abbuso delle chiaui, si diuidono tra loro, & s'impediscono l'vn l'altro. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pontefice, quando male informato pronunzia ingiuste sentenze, ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad vna virile & animosa libertà.) Questa considerazione era molto a proposito a tempo del Gersone; perche essendo allora vna scisma di tre Papi, de'quali ciascuno fulminaua sentenze di scomuniche contro gli seguaci dell'altro. In quel tempo era bene, che i fedeli si vnissero a leuare lo Scisma, & poco si curassero di quelle scomuniche, poiche non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo, & non ostante quelle scomuniche attendessero al negozio dell'vnione della Chiesa. Ma hora che per grazia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo, questa considerazione non e a proposito; ne ad altro serue, che a fare vn nuouo scisma de'membri contro del capo loro.

RISPOSTA

RISPOSTA AL SECONDO OPVSCOLO DEL *Gersone, intitolato: Essame di quella asserzione, Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.*

NEl secondo Opuscolo l'istesso Gio. Gersone referisce, che vn certo Commessario Appostolico in vn suo processo publico pose la seguente asserzione. Le nostre sentenze quantunque fussero ingiuste, si debbano osseruare, & temere) Sopra la quale asserzione fa vna censura diuisa in più proposizioni, & sono le seguenti.

Prima, questa asserzione è falsa. Seconda, questa asserzione è impossibile. Terza, questa asserzione è erronea, quanto a' costumi. Quarta, questa asserzione è sospetta di heresia. Quinta, questa asserzione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giudizio, acciò dichiari, ò ritratti la sua senteza, & se sarà pertinace nel suo parere, si douerà lassare in mano della giustizia secolare.

Questo è in somma il giudizio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commessario ò vero, ò finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di S. Gregorio, aggiunse, che doueuano ancora essere osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiugnere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commessario, & di ambedue con breuità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste: perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Graziano 11. quæst. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commessario ha parlato in quel senso, che parla S. Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come S. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia, si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Così dalle parole del Commessario non si ha da raccorre, che tutte le sentenze

si hanno da temere, ma solo quelle, che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calunnia che si da alle parole del Commessario, si potria dare anco alle parole di Santo Gregorio. Secondariamente riprende il Gersone, che il Commessario habbia detto, che le sentenze sue, se bene fussero ingiuste si deuano temere, & osseruare. Perche altra cosa è osseruare, altra cosa è temere. L'iniquità del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si debba osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commessario (per quanto si può credere) non parlaua del comandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della scomunica, in quanto e vna pena, che priua l'huomo della participazione de' Sacramenti, e della conuersazione de' fedeli, & in questo senso si puo dire benissimo, la sentenza della scomunica ingiusta si deue temere, & osseruare, perche non sono cose diuerse temere la scomunica, & osseruare la scomunica: perche chi la teme, si astiene dalla participazione de' Sacramenti, & dalla conuersazione de' fedeli, & cosi l'osserua, & chi non l'osserua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocazione fra la sentenza che comanda qualche cosa, & la sentenza che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocazione fondato il suo discorso, non e marauiglia se l'ha fondato in aria. Ma poniamo caso che il Commessario habbia parlato della sentenza, che comanda qualche cosa sotto pena di scomunica: ancora in questo modo non ha parlato male: perche quella tale sentenza, o vero comanda vna cosa chiaramente buona, come restituire la roba d'altri; ò vna cosa chiaramente mala, come rubare, ò bestemmiare, ò vna cosa della quale è dubbio se sia, ò non sia mala, come andare alla guerra, che è dubbio se sia giusta, ò ingiusta. Se comanda cosa chiaramente buona, si ha da osseruare, & temere, cioè si ha da osseruare facendo quello, che si comanda per timore di non cascare nella scomunica, & può essere che tale sentenza sia ingiusta, non hauendo preceduto tre monizioni, se bene sia valida, perche comanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, & è preceduta almanco vna monizione, se la sentenza e dubbia se comandi cosa mala, ò non mala, si ha da osseruare, & temere, perche in caso di dubbio, deue il suddito stare al giudizio del superiore, e non al proprio, come di sopra si è detto, &

è

è dottrina cōmune de'ſanti Padri. Se la ſentenza comāda vna coſa, che chiaramente ſia peccato allora nō ſi deue oſſeruare ne temere, & chi diceſſe che ſi deue oſſeruare ſaria in errore, e di tale aſſerzione ſariano vere le cinque propoſizion del Gerſone, perche ſenza dubbio è falſo, che vna ſentenza che obliga a peccare ſi habbia da oſſeruare, & anco è impoſsibile, che vna ſentenza comandi vn peccato, & oblighi all'oſſeruanza, & di piú è ſentenza erronea quanto à coſtumi, perche inſegna a far male; & anco quanto alla fede, perche chi dice, che ſia lecito a far male, è heretico, & ſe non ſi pente, ſi deue dare alla giuſtizia ſecolare, acciò ſia punito come merita. Et queſta tal ſentenza, nō ſolo non ſi deue oſſeruare, ma ne anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos, qui occidunt corpus: & più toſto ha l'huomo da morire, che oſſeruare vna tal legge. Onde non ſi troua quel quarto membro, che il Gerſone ha meſſo in campo, cioè che alcuna ſentenza ſi debba, ò ſi poſſa temere, ma non oſſeruare, parlando del timore che induce all'oſſeruanza. Se bene ſi può hauere vno ſpauento naturale del Tiranno, che comanda l'iniquità. Mà ne anco in queſto ha errato il Commeſſario, perche ſempre hà parlato della ſentenza ingiuſta, ma valida, quale non è queſta, che comanda il peccato, la quale e notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto'l diſcorſo del Gerſone è fondato in aria, & chi l'ha tradotto, & meſſo in luce per inſegnare a Veneziani a diſpregiare la ſentenza giuſta & valida del ſommo Pontefice, ha dimoſtrato di hauere piú malignità, che giudizio. Aggiugne a queſto diſcorſo il Gerſone alcune propoſizioni, per moſtrare quello che può & deue fare il Re Chriſtianiſsimo, per difeſa della libertà della Chieſa Gallicana, delle quali propoſizioni non è neceſſario, che diſcorriamo in queſto luogo. Prima, perche tutte ſi fondano in quel principio, che la poteſtà del Concilio, ſia ſopra quella del Papa, perche non per altro vuole il Gerſone che non poſſa il Papa mutare i Canoni antichi, ne quali fondaua allora la Chieſa Gallicana la ſua libertà, ſe nōn per che crede, che quei Canoni eſſendo de Concilij non ſiano ſuggetti alla volontà & poteſtà del Pontefice. Hora queſto principio è ſtato dichiarato falſo, ne crediamo che i Veneziani lo poſsino hauere per vero. Secondo, perche dopò i tempi del Gerſone nel Concilio Lateranenſe ſotto Lèone Decimo, fu derogato alla prāmattica che defendeuano le Chieſe Gallicane, & furono fatti i concordati fra il ſommo Pontefice Leone, & il Re

I Chriſti-

Christianissimo: & così hora non si nomina piu la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice, anzi il Re Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro che è il Papa Vicario di Christo, & successore di S. Pietro. Terzo perche la libertà Gallicana, della quale scriue il Gersone non hà che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta, poiche quella si fondaua ne Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni, così antichi come moderni.

LAVS DEO.

Stampata in Roma, e Ristampata in Fiorenza l'anno 1606.